

Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019

Ai sensi dell'art.21.1.f
del DM 4 luglio 2019



23 agosto 2019

Indice

1	INQUADRAMENTO GENERALE.....	1
1.1	Schema di sintesi del DM2019.....	2
1.1.1	Impianti e interventi ammessi e modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione.....	2
1.1.2	Periodo di applicazione del DM2019.....	3
1.1.3	Tipologie di incentivi.....	3
1.1.4	Livello di incentivazione.....	4
1.1.5	Gruppi per l'iscrizione ai Registri o alle Aste.....	5
1.2	Precisazioni per l'applicazione del DM2019.....	9
1.2.1	Categorie di intervento.....	9
1.2.1.1	Nuovo impianto.....	9
1.2.1.2	Integrale ricostruzione.....	9
1.2.1.3	Riattivazione.....	10
1.2.1.4	Potenziamento.....	10
1.2.1.5	Rifacimento.....	10
1.2.2	Potenza dell'impianto ai sensi degli artt. 2 e 5 del DM2016 e dell'art.2 del DM2019.....	11
1.2.2.1	Potenza ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 e dell'art.2.1.b del DM2019.....	12
1.2.2.2	Potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016.....	16
1.2.2.3	Interventi di potenziamento.....	19
1.2.3	Aggregato di impianto.....	20
1.2.3.1	Applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 per aggregati di impianti.....	21
1.2.4	DL 145/2013 e DM 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi").....	22
2	PROCEDURE DI REGISTRO E ASTA.....	23
2.1	Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione.....	23
2.1.1	Portale per l'iscrizione ai Registri e alle Aste.....	24
2.1.2	Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste per impianto singolo.....	27
2.1.3	Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste di un aggregato di impianti.....	28
2.1.3.1	Richiesta di iscrizione di un aggregato di impianti (Aggregatore).....	29
2.1.3.2	Richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato (Soggetto Responsabile del singolo impianto facente parte di un aggregato).....	32
2.1.4	Contributo a copertura dei costi di istruttoria.....	34
2.1.5	Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione e, ove presenti, della riduzione percentuale della tariffa.....	35
2.1.6	Responsabilità del Soggetto Responsabile e dell'Aggregatore in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati e documenti non veritieri o contenenti informazioni non più rispondenti a verità.....	37
2.2	Date significative dei Registri e delle Aste e contingenti di potenza.....	38
2.3	Requisiti per l'iscrizione ai Registri e alle Aste.....	39

2.3.1	Requisiti di carattere generale necessari per tutti gli impianti.....	40
2.3.2	Ulteriore requisito per l'iscrizione al Registro per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW.....	45
2.3.3	Ulteriori requisiti per l'iscrizione alle Aste per gli impianti dei Gruppi A e B.....	46
2.3.4	Ulteriori requisiti per gli impianti appartenenti al Gruppo C (rifacimenti).....	47
2.4	Riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento e Tariffa offerta.....	47
2.4.1	Riduzione percentuale offerta e Tariffa offerta per i Registri.....	48
2.4.1.1	Riduzione percentuale offerta e Tariffa offerta per i Registri Gruppi A, A-2 e B che indicano il criterio di priorità di cui all'art.9.2.f.....	48
2.4.1.2	Tariffa offerta per i Registri Gruppi A e B diversi dai fotovoltaici che non indicano i criteri di priorità di cui all'art.9.2 lettere a), d), e) ed f).....	48
2.4.2	Riduzione percentuale offerta per i Registri Gruppo C.....	49
2.4.3	Riduzione percentuale offerta per le Aste Gruppi A, B e C.....	49
2.5	Fideiussione provvisoria e fideiussione definitiva.....	50
2.5.1	Caratteristiche generali delle fideiussioni provvisoria e definitiva.....	50
2.5.2	Caratteristiche particolari delle fideiussioni in caso di iscrizione al Registro.....	51
2.5.3	Caratteristiche particolari delle fideiussioni in caso di iscrizione alle Aste.....	52
2.5.4	Tempistiche relative alle fideiussioni, provvisoria e definitiva.....	52
2.5.5	Cause di escussione della fideiussione.....	52
2.6	Formazione della graduatoria dei Registri – Criteri generali.....	53
2.6.1	Formazione della graduatoria dei Registri dei Gruppi A, A-2 e B.....	54
2.6.2	Formazione della graduatoria dei Registri del Gruppo C (Rifacimenti).....	56
2.7	Formazione della graduatoria delle Aste – Criteri generali.....	57
2.7.1	Formazione della graduatoria delle Aste dei Gruppi A e B.....	57
2.7.2	Formazione della graduatoria delle Aste del Gruppo C (Rifacimenti).....	59
2.8	Motivi di esclusione dalle graduatorie dei Registri o delle Aste.....	59
2.9	Rinuncia alla posizione utile in graduatoria.....	60
2.10	Conseguenze in caso di trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri o nelle Aste.....	61
2.11	Decadenza dalla graduatoria.....	61
2.12	Processo di valutazione della richiesta d'iscrizione ai Registri e alle Aste.....	63
2.13	Verifiche e controlli.....	63

Allegati da scaricare separatamente nella sezione documenti del sito del GSE:

ALLEGATO A - Definizioni

ALLEGATO B - Schemi processo di valutazione delle richieste

ALLEGATO C - Criteri di priorità Artt.9.2.a, 9.2.b e 9.2.d

ALLEGATO D - Documentazione da trasmettere con la richiesta di iscrizione

ALLEGATO E - Modelli

1 INQUADRAMENTO GENERALE

Nel presente documento sono illustrate le regole operative delle disposizioni del DM 4 luglio 2019 *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione"*, entrato in vigore il 10 agosto 2019 (nel seguito, *"DM2019"*), con riferimento alla partecipazione alle procedure competitive di Registro e Asta al ribasso (nel seguito, rispettivamente *"Registri"* e *"Aste"*) per la selezione dei progetti rientranti nei contingenti di potenza incentivabile previsti dallo stesso decreto.

Illustrazione sintetica

In particolare, il documento, redatto ai sensi dell'art.21 del DM2019 e, con riferimento alla partecipazione ai Registri e alle Aste di aggregati di impianti, dell'art.7 della Deliberazione ARERA¹ 341/2019/r/efr, si articola nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1 – *"INQUADRAMENTO GENERALE"*, nel quale sono sintetizzate in modo schematico le principali disposizioni del DM2019 e sono fornite alcune precisazioni ritenute necessarie alla partecipazione ai Registri e alle Aste;
- Capitolo 2 – *"PROCEDURE DI REGISTRO E ASTA"*, ove sono esplicitate le modalità per la partecipazione ai Registri e alle Aste e le regole del loro svolgimento.

Completano il documento una serie di allegati, contenenti le definizioni utili ai fini del DM2019 (All. A), gli schemi del processo di valutazione delle richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste (All. B), specifiche delucidazioni sui criteri di priorità previsti (All. C), l'elenco dettagliato della documentazione da allegare alla predetta richiesta (All. D) e, infine, i modelli delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà scaricabili dal Portale dedicato alle FER elettriche (Portale FER-E, par. 2.1) e da inviare tramite lo stesso per la richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste (All. D).

Ove ritenuto utile ai fini della trattazione, nel documento sono indicati tra parentesi i riferimenti normativi contenenti le disposizioni in argomento, attraverso l'uso di abbreviazioni (ad esempio, con la dicitura *"DM2019, art.2.1.a"* si intende fare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 4 luglio 2019). A tale scopo, si precisa che il DM 6 luglio 2012 e il DM 23 giugno 2016 sono indicati rispettivamente come *"DM2012"* e *"DM2016"*.

Più in generale, si precisa che i richiami normativi devono intendersi sempre riferiti ai testi aggiornati secondo eventuali modifiche e integrazioni al testo originario, come vigenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento Operativo, pertanto per semplicità di lettura, verrà omessa nei richiami la specifica *"s.m.i."* o l'equivalente *"ss.mm.ii."*

¹ L' *"Autorità di regolazione per energia reti e ambiente"* (ARERA) ha assunto tale denominazione, aggiornandola rispetto alle precedenti *"Autorità per l'energia elettrica e il gas"* (AEEG) e *"Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"* (AEEGSI); nel presente Regolamento Operativo, si farà sempre riferimento all'acronimo *"ARERA"*, anche se le delibere citate o i relativi allegati sono stati emananti dall'Autorità con la denominazione e i relativi acronimi precedenti.

Con successivo documento, sarà pubblicato il *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*, contenente le informazioni necessarie alla presentazione delle richieste di accesso agli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste.

Il GSE si riserva di aggiornare il presente Regolamento Operativo e il *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi* nel caso di mutamento del quadro normativo di riferimento, sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione dei nuovi meccanismi e, se dovesse ritenersi utile, fornire indicazioni di maggior dettaglio su alcuni aspetti particolari.

1.1 Schema di sintesi del DM2019

Nei sottoparagrafi successivi e nelle Tabelle 1, 2 e 3 sono sintetizzati i nuovi meccanismi di incentivazione previsti dal DM2019, con particolare riferimento a:

- gli impianti e gli interventi ammessi e le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione;
- il periodo di applicazione del DM2019;
- le tipologie di incentivi;
- il livello di incentivazione in funzione della tipologia di fonte e di impianto;
- i gruppi per l'iscrizione ai Registri e alle Aste.

1.1.1 Impianti e interventi ammessi e modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione

Il DM2019 stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti eolici on-shore, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione, di potenza superiore a 1 kW, nuovi od oggetto di intervento di integralmente ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, oltre che da impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione di potenza superiore a 20 kW (DM2019, art.3.5 e Tab.1.1 dell'All.1).

È possibile accedere agli incentivi, sulla base delle caratteristiche dell'impianto e dell'intervento, esclusivamente attraverso (DM2019, art.3):

- l'iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1.000 kW²;
- l'iscrizione alle Aste al ribasso per impianti di potenza uguale o superiore a 1.000kW².

Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore che rileva ai fini della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi corrisponde all'incremento di potenza a seguito dell'intervento.

Per i livelli di potenza ai fini della determinazione della modalità di accesso per impianti in aggregato si rimanda al paragrafo 1.2.3.

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste accedono agli incentivi previa presentazione dell'apposita richiesta, trasmessa esclusivamente secondo le modalità specificate nel *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

² Per la determinazione della potenza degli impianti, ai fini dell'individuazione della modalità di accesso, delle graduatorie, della tipologia di incentivo e del suo livello si rimanda a quanto dettagliato al paragrafo 1.2.2.

1.1.2 Periodo di applicazione del DM2019

Come meglio precisato al Cap. 2, sono previste 7 successive procedure di Registri e Aste, secondo le tempistiche elencate in tabella (DM2019, art.4.1):

Nr. Procedura	Periodo di presentazione richieste di iscrizione	
	Data di apertura	Data di apertura
1	30 settembre 2019	30 ottobre 2019
2	31 gennaio 2020	1 marzo 2020
3	31 maggio 2020	30 giugno 2020
4	30 settembre 2020	30 ottobre 2020
5	31 gennaio 2021	2 marzo 2021
6	31 maggio 2021	30 giugno 2021
7	30 settembre 2021	30 ottobre 2021

Per impianti risultati in posizione utile sono inoltre previsti limiti temporali specifici per l'entrata in esercizio (DM2019, artt. 10.1, 15.5 e 17.6). Detti termini si applicano a partire dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria e sono ricompresi tra i 16 e i 51 mesi, più un eventuale ritardo massimo di 6 o 8 mesi (DM2019, artt. 10.2 e 17.7), in funzione della fonte/tipologia di impianto, del Gruppo, della modalità di accesso (Registro o Asta). Per maggiori dettagli sull'entrata in esercizio, sui relativi termini e sulle riduzioni in caso di ritardo, si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Ai sensi degli artt. 1.2 e 1.3 del DM2019, le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste non saranno comunque accettabili decorsi 30 giorni dalla data dell'eventuale raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro all'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'art.27.2 del DM2016 e comunicato con delibera dell'ARERA, considerando anche i costi dell'energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi dello stesso DM2019. Nel caso pertanto il predetto termine di 30 giorni ricadesse nel periodo intercorrente tra la chiusura di una procedura e l'apertura di una successiva, quest'ultima e tutte le eventuali seguenti non sarebbero aperte; nel caso invece ricadesse nel corso del periodo di apertura di una procedura, la stessa sarebbe chiusa allo scadere del suddetto termine e tutte le eventuali procedure successive non sarebbero aperte.

1.1.3 Tipologie di incentivi

In continuità con i precedenti decreti, il DM2019 prevede che l'incentivazione sia riconosciuta in riferimento all'energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete, ovvero sia al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete³.

³ Per maggiori dettagli si rimanda alla definizione di "Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili" riportata nell'Allegato A del presente Regolamento Operativo.

In particolare, sono previste due tipologie di incentivi (DM2019, artt. 7.6 e 7.7): una Tariffa incentivante omnicomprensiva (To) o un Incentivo (I), calcolato come differenza tra un valore fissato e il prezzo zonale orario dell'energia (riferito alla zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto)⁴.

Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 250 kW possono optare per l'una o per l'altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all'altro non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.

Per gli impianti di potenza superiore a 250 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell'Incentivo.

Nel caso di Tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete che viene ritirata dal GSE; nel caso di Incentivo, tale energia resta invece nella disponibilità del produttore.

1.1.4 Livello di incentivazione

Il valore riconosciuto all'energia incentivata, nel caso di Tariffa omnicomprensiva, o il valore sulla base del quale ricavare l'Incentivo per differenza con il prezzo zonale orario dell'energia, riferito alla zona in cui la stessa è immessa in rete, è individuato attraverso la definizione della Tariffa di riferimento, della Tariffa offerta e della Tariffa spettante (DM2019, art.7).

In particolare, la Tariffa di riferimento si determina, in funzione della fonte e tipologia dell'impianto e della potenza, applicando:

- (DM2019, art.7.1.a) le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal DM2016, per gli impianti non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del DM2019 (9 agosto 2020, incluso) e i cui Soggetti Responsabili non si siano avvalsi di nessuno dei criteri di priorità⁵ previsti per:
 - o impianti su discariche o cave (DM2019, art.9.2.a);
 - o impianti connessi con colonnine di ricarica (DM2019, art.9.2.d);
 - o aggregati di impianti (DM2019, art.9.2.e)
 - o impianti per i quali sia stata offerta la riduzione percentuale (DM2019, art.9.1 e 9.2.f);
- (DM2019, art.7.1.b) le tariffe di cui all'Allegato 1 al DM2019, per gli impianti non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, i cui Soggetti Responsabili si siano avvalsi di almeno uno dei criteri di priorità precedenti o entrino in esercizio dopo il 9 agosto 2020, e, indipendentemente dalla data di entrata in esercizio, per tutti gli impianti fotovoltaici e per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie delle Aste.

La Tariffa offerta è calcolata applicando alla Tariffa di riferimento le eventuali riduzioni percentuali offerte dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità, secondo le modalità precisate al paragrafo 2.4 (DM2019, art.7.2).

⁴ Nel caso in cui la differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al Soggetto Responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. Per maggiori dettagli si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

⁵ Per detti impianti è comunque possibile richiedere una tariffa di riferimento pari al 90% delle tariffe di cui all'Allegato 1 del DM2016, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità relativo al minor valore della tariffa spettante (DM2019, art.9.2.g). Per maggiori dettagli sui criteri di priorità si rimanda al paragrafo 2.6.

Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi, alla Tariffa offerta possono essere applicate ulteriori riduzioni previste dal DM2019 per determinare la Tariffa spettante (DM2019, art.7.3), per i cui dettagli si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Sono inoltre previsti due premi, eventualmente cumulabili tra loro, pari a:

- 12 €/MWh, da riconoscere all'energia prodotta, per gli impianti fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri e installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (DM2019, art.7.10);
- 10 €/MWh, da riconoscere all'energia prodotta e autoconsumata, a condizione che la stessa superi il 40% dell'energia prodotta netta, per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW realizzati su edifici (DM2019, art.7.12).

Nella Tabella 1, riportata a pag. 6, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, è individuata la Tariffa di riferimento del DM2019 (All.1) e gli eventuali premi.

Nella stessa tabella è indicata la vita media utile convenzionale, cui corrisponde il periodo di incentivazione.

Per un riepilogo delle tariffe previste dal DM2016 si rimanda alla Tabella 1 delle Procedure Applicative dello stesso decreto, disponibili sul sito del GSE.

1.1.5 Gruppi per l'iscrizione ai Registri o alle Aste

Ai fini dell'iscrizione ai Registri e alla Aste, il DM2019 individua, in funzione della fonte, della tipologia d'impianto e della categoria d'intervento, quattro distinti Gruppi (DM2019, art.8):

- Gruppo A, al quale appartengono gli impianti:
 - o eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento;
 - o fotovoltaici di nuova costruzione;
- Gruppo A-2, al quale appartengono gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Per tali interventi la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa. Per l'appartenenza a detto Gruppo gli impianti devono rispettare le caratteristiche precisate nell'Allegato C.2;
- Gruppo B, al quale appartengono gli impianti:
 - o idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento;
 - o a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento;
- Gruppo C, al quale appartengono gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:
 - o eolici on-shore;
 - o idroelettrici;
 - o a gas residuati dei processi di depurazione.

Per maggiori dettagli sulle fonti e sulle categorie di intervento si rimanda ai paragrafo 1.2.1 e al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Tabella 1 – Tariffe incentivanti di riferimento, vita utile e premi stabiliti dal DM2019

Fonte rinnovabile Impianti	Gruppo di appartenenza	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA DI RIFERIMENTO (Tr)	PREMI (Pr)	
						Fotovoltaici appartenenti al Gruppo A-2 di P<1.000 kW	Impianti su edifici con autoconsumo di P≤100 kW
						art.7.10	art.7.12
			kW	anni	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Eolici	Gruppo A Gruppo C	on-shore	1<P≤100	20	150		10
			100<P<1.000	20	90		
			P≥1.000	20	70		
Fotovoltaici	Gruppo A		20<P≤100	20	105		10
			100<P<1.000	20	90		
			P≥1.000	20	70		
	Gruppo A-2	installati in sostituzione di coperture con completa rimozione eternit e amianto	20<P≤100	20	105	12	10
			100<P<1.000	20	90	12	
Idroelettrici	Gruppo B Gruppo C	ad acqua fluente (compresi gli impianti su acquedotto)	1<P≤400	20	155		
			400<P<1.000	25	110		
			P≥1.000	30	80		
		a bacino o a serbatoio	1<P<1.000	25	90		
			P≥1.000	30	80		
Alimentati a gas residuati dei processi di depurazione	Gruppo B Gruppo C		1<P≤100	20	110		
			100<P<1.000	20	100		
			P≥1.000	20	80		

I valori della Tabella 1 sono ridotti (esclusi i premi), a decorrere dall'1 gennaio 2021, del 2% per gli impianti idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione e del 5% per gli impianti eolici e fotovoltaici (DM2019, All.1 Tabella 1.1).


Per maggiori dettagli su livello di incentivazione, riduzioni e premi si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Tabella 1 – Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni e potenziamenti (*)

Gruppo di appartenenza	Tipologia impiantistica	Categoria di intervento	Potenza (*)		
			1 kW	20 kW	1.000 kW
Gruppo A	Eolico on-shore	Nuova costruzione Integrale ricostruzione Riattivazione Potenziamento	>1 kW	1.000 kW	
	Fotovoltaico	Nuova costruzione	>20 kW	1.000 kW	
Gruppo A-2	Fotovoltaico sostituzione di coperture con rimozione eternit e amianto	Nuova costruzione	>20 kW	<1.000 kW	
Gruppo B	Idroelettrico	Nuova costruzione Integrale ricostruzione (esclusi impianti su acquedotto) Riattivazione Potenziamento	>1 kW	1.000 kW	
	Impianti a gas residuati dei processi di depurazione	Nuova costruzione Riattivazione Potenziamento	>1 kW	1.000 kW	
Gruppo C	Eolico on-shore	Rifacimento	>1 kW	1.000 kW	
	Idroelettrico	Rifacimento	>1 kW	1.000 kW	
	Impianti a gas residuati dei processi di depurazione	Rifacimento	>1 kW	1.000 kW	

(*) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

Tabella 3 – Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi



1.2 Precisazioni per l'applicazione del DM2019

1.2.1 Categorie di intervento

Il DM2019 prevede, in continuità con i precedenti decreti, cinque possibili categorie di intervento, ammissibili in funzione della fonte, che sono: nuovo impianto (anche detta nuova costruzione), integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento. A ognuna di esse corrisponde uno specifico coefficiente di gradazione D dell'energia incentivabile compreso tra 0,07 e 1 (DM2019, art.7.5 e DM2016, All.2), per i cui dettagli si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*. Nel seguito del paragrafo e negli specifici sottoparagrafi sono invece riepilogate le informazioni utili all'inquadramento della categoria dell'intervento ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste.

Gli impianti fotovoltaici possono accedere agli incentivi previsti dal DM2019 solo se di nuova costruzione.

Gli impianti eolici on-shore, idroelettrici e gli impianti alimentati da gas residuati dei processi di depurazione possono accedere agli incentivi previsti dal DM2019 per gli interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione (a esclusione degli impianti idroelettrici su acquedotto e degli impianti alimentati da gas residuati dei processi di depurazione), riattivazione, potenziamento o rifacimento.

1.2.1.1 Nuovo impianto

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo/di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso (DM2016, art.2.1.a). Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione (DM2019, art.3.5) e pertanto mai impiegati in altri impianti. I nuovi impianti eolici on-shore, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione possono essere realizzati con componenti nuovi o rigenerati⁶. La condizione relativa al periodo minimo dei 5 anni deve essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

1.2.1.2 Integrale ricostruzione

Con integrale ricostruzione è definito l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto (DM2016, art.2.1.b e All.2, par. 2).

L'intervento di integrale ricostruzione è previsto esclusivamente per gli impianti eolici on-shore e per gli idroelettrici (esclusi quelli su acquedotto) e può essere effettuato impiegando componenti nuovi o rigenerati⁶.

⁶ Per maggiori dettagli sull'impiego di componenti rigenerati si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

1.2.1.3 Riattivazione

Per riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si intende la messa in servizio, anche attraverso l'impiego di componenti rigenerati⁶, di un impianto dismesso da oltre 10 anni, come attestato dalla denuncia di chiusura di officina elettrica, dalla dichiarazione di produzione nulla per almeno dieci anni consecutivi, precedenti l'intervento, presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o da altra documentazione rilasciata da altra Pubblica Amministrazione (DM2016, art.2.1.e, e All.2, par.5). La condizione deve essere verificata alla data di inizio lavori relativi all'intervento di riattivazione, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

1.2.1.4 Potenziamento

Il potenziamento è l'intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto alimentato da fonti rinnovabili allo scopo di ottenere un aumento di potenza e/o di producibilità. Per detto intervento è ammesso l'uso di componenti rigenerati⁶. Con esclusione degli impianti alimentati con gas residuati dei processi di depurazione, un intervento di potenziamento può essere ammesso agli incentivi solo se realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno 5 anni e se è concluso entro 12 mesi dalla data di inizio lavori (DM2016, art.2.1.d e All.2, par.3). Nel caso in cui l'intervento di potenziamento sia effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il periodo di 5 anni deve essere calcolato a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente effettuato.

Non sono ammissibili ai Registri del DM2019 interventi di potenziamento di un impianto, che seguano ad altri interventi di potenziamento eseguiti sullo stesso impianto e incentivati ai sensi dello stesso decreto, qualora con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un incremento complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1.000 kW (DM2019, art.3.13). In caso di più interventi di potenziamento sullo stesso impianto, devono in ogni caso trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento (DM2019, art.3.13).

I vincoli temporali dei 3 o 5 anni, ove applicabili, devono essere verificati con riferimento al periodo intercorso tra la data di entrata in esercizio a seguito del precedente intervento e la data di inizio lavori del potenziamento cui il vincolo si riferisce, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

L'intervento di potenziamento deve determinare un incremento della potenza pari ad almeno il 10% della potenza *ante operam*. Fanno eccezione i soli impianti idroelettrici, per i quali l'intervento di potenziamento deve invece essere effettuato per consentire l'aumento della producibilità e deve comportare un costo specifico minimo non inferiore a 150 €/kW (DM2016, All.2, par.3.2). Per il dettaglio delle modalità di determinazione del costo specifico si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

1.2.1.5 Rifacimento

Il rifacimento è l'intervento finalizzato al mantenimento della piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni (anche mediante componenti rigenerati⁶), ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità o natura, da effettuare sui macchinari e sulle opere costituenti l'impianto (DM2016, art.2.1.c e All.2, par.4).

L'intervento di rifacimento è ammesso esclusivamente su impianti che (DM2019, art.17.1.a):

- non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- siano entrati in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto riportata per ogni tipologia di fonte nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 al DM2019.

La seconda condizione deve essere verificata con riferimento al periodo intercorso tra la data di entrata in esercizio dell'impianto (o, nel caso l'intervento sia effettuato su un impianto che abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento incentivato) e la data di inizio lavori relativi all'intervento di rifacimento, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

Un intervento di rifacimento è caratterizzato dal parametro R, definito come il rapporto tra il costo specifico dell'intervento per il quale si richiede l'accesso agli incentivi, espresso in €/kW, e il costo specifico di riferimento.

Il costo specifico dell'intervento si ottiene dividendo il costo complessivo dell'intervento, espresso in €, per la potenza dell'impianto, espressa in kW, dopo l'intervento di rifacimento.

Il costo complessivo dell'intervento è pari alla somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per la realizzazione degli interventi effettuati su opere e componenti d'impianto così come identificati all'Allegato 2 del DM2016.

Il costo specifico di riferimento è convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi indicati nella Tabella I dell'Allegato 2 al DM2016 (DM2019, art.17.9), per ciascuna fonte, tipologia e in funzione della potenza dell'impianto.

La potenza che rileva ai fini della definizione del parametro R:

- per gli impianti eolici e alimentati con gas residuati dei processi di depurazione, è quella definita al paragrafo 1.2.2.1;
- per gli impianti idroelettrici, è la somma delle potenze nominali delle turbine idrauliche appartenenti all'impianto (DM2016, All.2, par.4.2.1).

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste e dell'eventuale accesso agli incentivi, il parametro R deve essere:

- maggiore di 0,07, per impianti idroelettrici di potenza superiore a 5.000 kW;
- maggiore di 0,15, per tutti gli altri impianti.

Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione del costo complessivo dell'intervento e sui livelli di incentivazione, si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

1.2.2 Potenza dell'impianto ai sensi degli artt. 2 e 5 del DM2016 e dell'art.2 del DM2019

Il DM2019 prevede diverse definizioni di potenza in funzione della fonte o tipologia di impianto e della finalità di individuazione della potenza medesima.

In particolare, l'art.2.1 del DM2019 prevede l'applicazione (come meglio precisato al par.1.2.2.10):

- per gli impianti fotovoltaici, della definizione di potenza di cui allo stesso art.2.1.b del DM2019;
- gli impianti diversi dai fotovoltaici, della definizione di potenza di impianto di cui all'art.2.1.p del DM2016.

Secondo l'art.21.1.a del DM2019, continuano inoltre ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.5.2 e all'art.29 del DM2016 (come meglio precisate al par.1.2.2.2).

Nel prosieguo del documento, ove non necessario precisare lo specifico riferimento, per semplicità di lettura saranno anche indicate:

- con *"potenza ai sensi dell'art.2.1"* la potenza come definita, a seconda dei casi, dall'art.2.1.p del DM2016 o dall'art.2.1.b del DM2019;
- con *"potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016"* (o anche genericamente con *"potenza"*, ove non esplicitato alcun riferimento), si intende la potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016, tenuto conto dell'art.29 dello stesso decreto.

Nel caso di impianti per i quali non ricorrono le condizioni di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, la potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016 coincide con la potenza ai sensi dell'art.2.1 del DM2019.

Per tutti i dettagli sulle diverse definizioni di potenza si rimanda ai sottoparagrafi successivi, precisando che le stesse sono applicate nei rispettivi ambiti come specificato in Tabella 4.

Tabella 4 –Potenza di riferimento e campo di applicazione

Campo di applicazione	Tipologia di impianti	Potenza di riferimento
Iscrizione ai Registri o alle Aste	Tutti	Potenza art.5.2 DM2016
Erosione del contingente	Impianti diversi dal FTV	Potenza art.2.1.p DM2016
	Impianti FTV	Potenza art.2.1.b DM2019
Calcolo della tariffa incentivante	Tutti	Potenza art.5.2 DM2016
Calcolo delle spese di istruttoria	Impianti diversi dal FTV	Potenza art.2.1.p DM2016
	Impianti FTV	Potenza art.2.1.b DM2019

1.2.2.1 Potenza ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 e dell'art.2.1.b del DM2019

Secondo la definizione di cui all'art.2.1.p del DM2016, la potenza di un impianto è *"la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le seguenti eccezioni:*

- i. *per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera p);*
- ii. *per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua."*

Secondo la definizione di cui all'art.2.1.b del DM2019, la potenza di un impianto fotovoltaico è *"la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI"*.

Al riguardo, si precisa che:

- per gli impianti eolici, ai fini dell'applicazione della definizione di cui al precedente punto i., primo periodo, (*"la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori"*) è necessario che il valore di potenza di ogni aerogeneratore superiore a 500 kW sia univocamente espresso sulla targa dell'aerogeneratore medesimo, in conformità alla normativa CEI EN 61400; per gli aerogeneratori sprovvisti di detta indicazione, indipendentemente dal valore di potenza degli stessi, la potenza che concorre alla determinazione del valore complessivo dell'impianto è quella dell'alternatore o del generatore⁷;

Vista la definizione di potenza di un impianto di cui all'art.2.1.p del DM2016, che fa riferimento esplicito alla norma CEI EN 60034 per gli alternatori e alla norma CEI EN 61400 per gli aerogeneratori, il GSE individua il valore della potenza dell'impianto realizzato a seguito di un intervento comunque denominato:

- o sulla base dei valori riportati sulle targhe del/degli alternatore/i installato/i, a tal fine si rimanda al paragrafo 10 *"Targhe"* della norma CEI EN 60034-1;
- o laddove ricorra il caso, sulla base dei valori riportati sulle targhe dell'/degli aerogeneratore/i installato/i, a tal fine si rimanda al paragrafo 5.5 *"Marcatura di un aerogeneratore"* della norma CEI EN 61400-1;
- per i soli impianti idroelettrici, la potenza dell'impianto è pari alla potenza nominale media annua indicata dalla concessione di derivazione di acqua a uso idroelettrico;
- per gli impianti fotovoltaici, la potenza di un impianto è determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI;
- per gli impianti per i quali la potenza è definita quale somma delle potenze nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori), l'eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza complessiva dell'impianto;
- in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali⁸, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza ai sensi dell'art.2.1 è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni individuate secondo le definizioni di cui al medesimo articolo;

⁷ Pertanto, in caso di impianti costituiti da più aerogeneratori, la potenza dell'impianto è determinata come somma delle potenze degli aerogeneratori con potenze superiori a 500 kW, come documentato dalla targa dei medesimi in conformità alla CEI EN 61400, e delle potenze degli alternatori degli aerogeneratori la cui potenza non è univocamente espressa dalla targa in conformità alla CEI EN 61400 o la cui potenza è univocamente espressa dalla targa in conformità alla CEI EN 61400 ed è uguale o inferiore a 500 kW.

⁸ Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (per maggiori dettagli si rimanda alla definizione di *"Impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili"* fornita nell'Allegato A del presente Regolamento Operativo).

- più impianti che condividono le opere di connessione nei termini di cui all'art.20.9 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 – Testo Integrato delle Connessioni Attive (nel seguito, "TICA") sono considerati ai fini dell'incentivo come impianti distinti e non funzionalmente interconnessi, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore e dal Codice di Rete di Terna S.p.A.;
- in caso di interventi di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, la potenza dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento;
- in caso di interventi di rifacimento su impianti idroelettrici articolati con diverse sezioni produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, ai fini dell'iscrizione al Registro o all'Asta di una singola sezione, questa deve essere identificata da una propria potenza nominale media annua, come indicata dalla concessione di derivazione a uso idroelettrico;
- in caso di una coppia di alternatori azionabili alternativamente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza dell'impianto, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.

Nella tabella successiva sono riepilogate le definizioni di potenza introdotte dall'art.2.1.b del DM2019 o dall'art.2.1.p del DM2016, in funzione delle differenti tipologie d'impianto.

Tabella 5 – Definizioni della Potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 o dell'art.2.1.p del DM2016.

TIPOLOGIA IMPIANTI	POTENZA AI SENSI DELL'ART.2.1.p DEL DM2016 E ART.2.1.b DEL DM2019	
EOLICI ON-SHORE	$P_{\text{imp.art.2}} = (\sum P_{\text{aerogen}} + \sum P_{\text{gen}})$	<p>P_{aerogen} è la potenza nominale di ogni aerogeneratore superiore a 0,500 MW, se riportata sulla targa in conformità alla CEI EN 61400.</p> <p>P_{gen} è la potenza nominale di ogni alternatore/generatore installato su un aerogeneratore la cui potenza P_{aerogen} è inferiore o uguale a 0,500 MW o è non riportata sulla targa in conformità alla CEI EN 61400.</p> <p>P_{gen} è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034.</p>
IDROELETTRICI	$P_{\text{imp.art.2}} = P_{\text{concess}}$	P_{concess} è la potenza nominale media annua di concessione.
FOTOVOLTAICO	$P_{\text{imp.art.2}} = \sum P_{\text{moduli}}$	P_{moduli} è la potenza nominale di ciascun modulo fotovoltaico facente parte dell'impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI.
ALIMENTATI DA GAS RESIDUATI DEI PROCESSI DI DEPURAZIONE	$P_{\text{imp.art.2}} = \sum P_{\text{gen}}$	P_{gen} è potenza nominale di ciascun alternatore/generatore installato, determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034.

Nella domanda di iscrizione ai Registri o alle Aste, il Soggetto Responsabile dovrà indicare la potenza ai sensi dell'art.2.1 dell'intervento che intende realizzare⁹.

Per l'individuazione della potenza ai sensi dell'art.2.1 è necessario fare riferimento:

- per gli impianti idroelettrici, a quanto indicato nel titolo concessorio in forza del quale è effettuata la derivazione della risorsa idraulica;
- per gli altri impianti, a quanto indicato nel titolo autorizzativo o, qualora quest'ultimo non rechi indicazione in merito, nella copia del progetto autorizzato approvato con il titolo stesso (documentazione da trasmettere in allegato alla domanda di iscrizione, come meglio precisato nell'All. D).

Per gli impianti diversi dagli idroelettrici, qualora né il titolo autorizzativo né il progetto autorizzato indichino la potenza ai sensi dell'art.2.1, il Soggetto Responsabile dovrà procedere alla richiesta di integrazione del titolo o al rilascio dell'attestazione del dato da parte dell'Ente competente.

In alternativa, il Soggetto Responsabile potrà procedere all'iscrizione indicando la potenza del titolo autorizzativo e/o del progetto autorizzato, tenendo presente che, nel caso in cui l'intervento fosse ammesso in posizione utile e ferma restando la sussistenza della conformità di quanto realizzato al progetto autorizzato:

- se la potenza ai sensi dell'art.2.1 dell'impianto risultasse minore della potenza ammessa in graduatoria, il Soggetto Responsabile si intenderà rinunciario della potenza non installata e il GSE erogherà l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva sulla energia prodotta netta e immessa in rete, determinati a partire dalla Tariffa di riferimento prevista per la potenza ammessa in graduatoria;
- se la potenza ai sensi dell'art.2.1 dell'impianto risultasse maggiore della potenza ammessa in graduatoria, il GSE erogherà l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla potenza ammessa in graduatoria, ma determinati a partire dalla Tariffa di riferimento corrispondente alla potenza ai sensi dell'art.2.1 effettivamente installata¹⁰.

Ad esempio, per un impianto eolico on-shore ammesso in posizione utile al Registro per una potenza pari a 100 kW, in virtù di un titolo che autorizza l'installazione di un aerogeneratore di analoga potenza nominale, senza specificare la potenza dell'alternatore/generatore elettrico su questo installato, nel caso in cui il Soggetto Responsabile installi:

- un aerogeneratore conforme al progetto autorizzato, ma equipaggiato con un generatore/alternatore elettrico di potenza nominale pari a 90 kW, l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva per l'intervento realizzato saranno definiti a partire dalla Tariffa di riferimento prevista per impianti eolici on-shore di potenza pari a 100 kW e corrisposta per l'energia prodotta netta e immessa in rete dall'impianto;

⁹ Si ricorda che, nel caso di applicazione delle condizioni previste dall'art.5.2 e dall'art.29 del DM2016, il Soggetto Responsabile è tenuto altresì a indicare il valore di potenza ai sensi del suddetto articolo.

¹⁰ Per maggiori dettagli sulla determinazione dell'energia incentivabile e dei livelli di incentivazione si rimanda al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

- un aerogeneratore conforme al progetto autorizzato, ma equipaggiato con un generatore/alternatore elettrico di potenza nominale pari a 110 kW, l'Incentivo o la Tariffa omnicomprensiva per l'intervento realizzato saranno definiti a partire dalla Tariffa di riferimento prevista per impianti eolici on-shore di potenza pari a 110 kW e corrisposta per la sola quota dell'energia prodotta netta e immessa in rete pari al rapporto tra la potenza ammessa in graduatoria e la potenza nominale del generatore/alternatore elettrico (ossia: $100/110=0,91$).

Quanto sopra rappresentato non si applica nel caso di interventi ammessi in posizione utile nel relativo Registro e successivamente realizzati con una potenza ai sensi dell'art.2.1 maggiore o uguale a 1.000 kW, in quanto il superamento del valore di soglia previsto per l'iscrizione ai Registri determina la decadenza dalla posizione utile conseguita. Parimenti, determina la decadenza dalla posizione utile conseguita l'installazione di una potenza ai sensi dell'art.2.1 maggiore di 500 kW per impianti facenti parte di un aggregato risultato aggiudicatario di un'Asta (par.1.2.3).

Nel caso di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, come meglio precisato al sottoparagrafo successivo, quanto sopra specificato si applica anche ai fini della determinazione delle singole potenze ai sensi dell'art.2.1, da sommare per l'individuazione della potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016.

1.2.2.2 Potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016

L'art.5.2 del DM2016 prevede che, *"fermo restando l'articolo 29, ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di soglia:*

- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica [come di seguito definito]; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;*
- b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti."*

L'art.29 del DM2016 prevede che:

"1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti. In tale ambito, il GSE può valutare anche, come possibile elemento indicativo di un artato frazionamento, l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la Tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa."

Al riguardo si precisa che:

- le disposizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016 si applicano esclusivamente qualora ricorrano le condizioni tra impianti della stessa fonte, incentivati ai sensi del DM2019 e/o per i quali sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dello stesso decreto. Ne deriva che ai fini dell'applicazione di quanto disposto dai suddetti articoli non sono da considerare gli impianti incentivati ai sensi dei decreti "Conto Energia", del DM2012 o del DM2016¹¹;
- la condizione di cui al punto a) dell'art.5.2 del DM2016, si applica esclusivamente nel caso in cui gli impianti siano nella disponibilità del medesimo produttore o siano riconducibili, a livello societario, a un unico produttore;
- si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua;
- per la valutazione dell'eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data del 1° gennaio 2018 (DM2019, art.21.1.a). Qualora l'impianto fosse già in esercizio alla suddetta data, occorre fare riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio;
- per la valutazione dell'eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell'impianto, come definiti dall'Allegato 2 del DM2016 e dall'art.2.1.a del DM2019, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti;
- si intendono soggetti riconducibili a un unico Soggetto Responsabile le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che "un sostanziale collegamento societario" può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società;

¹¹ Resta fermo che per interventi i cui lavori di realizzazione sono stati avviati prima dell'eventuale inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria dei Registri o delle Aste del DM2019 (si veda in proposito il par. 2.3.1), per la verifica del possesso delle caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi del DM2016 o dell'idoneità dell'iscrizione in posizione non utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste del medesimo decreto, la potenza è individuata secondo le disposizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016, tenendo conto anche di eventuali altri impianti incentivati ai sensi del DM2012 e/o del DM2016. Ne deriva che, per impianti i cui lavori di realizzazione sono stati avviati, l'eventuale mancato possesso delle caratteristiche per l'accesso diretto agli incentivi del DM2016 o la non idoneità dell'iscrizione in posizione non utile per effetto del ricorrere delle condizioni dell'art.5.2 e dell'art.29 del DM2016, tenendo conto anche di eventuali altri impianti incentivati ai sensi del DM2012 e/o del DM2016, determina l'impossibilità di iscrizione ai Registri o alle Aste del DM2019.

- la valutazione dell'eventuale riconducibilità tra soggetti è effettuata alla data di iscrizione al relativo Registro o Asta, alla data di entrata in esercizio e alla data di presentazione della richiesta di accesso agli incentivi;
- l'art.5.2 del DM2016, non si applica a impianti idroelettrici dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua o di un'unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte;
- ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art.5.2 del DM2016, non è da considerare la potenza degli impianti che non accedono ad alcun meccanismo di incentivazione e per i quali non sia stata presentata richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste del DM2019;
- interventi che presentino interconnessioni funzionali o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo, a un unico impianto, sono da considerarsi un unico impianto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1.1.ee e dall'art.5.1 del TICA:

- il *"punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica"*;
- *"ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD (Point of Delivery) di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement. Nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale (RTN), Terna richiede all'impresa distributrice competente il codice POD da attribuire al nuovo punto di connessione e lo comunica al richiedente ai sensi del comma 19.1"*.

Nel caso di più impianti ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 (nel seguito *"sotto-impianti"*), non ancora incentivati ai sensi del DM2019 che formulano richiesta d'iscrizione nell'ambito del medesimo Registro o Asta, ai fini dell'individuazione del meccanismo di accesso (Registri o Aste), è necessario considerare la somma delle potenze di tutti i sotto-impianti ai sensi dell'art.2.1.

A tal riguardo, dovrà essere presentata una domanda per ciascun sotto-impianto, avendo cura di riportare nel campo *"Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5.2 del DM2016"* della sezione *"Dati Instradamento"* del Portale FER-E il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Dovranno inoltre essere indicati, nella sezione *"Scheda tecnica"* del Portale FER-E, i codici CENSIMP, necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi Soggetti Responsabili.

Parimenti, nel caso di un sotto-impianto la cui realizzazione determini il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, con uno o più impianti già incentivati ai sensi del DM2019, la domanda dovrà essere presentata indicando nel campo *"Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5.2 del DM2016"* il valore della potenza complessiva di tutti i sotto-impianti. Anche in tal caso dovranno inoltre

essere indicati i codici CENSIMP necessari all'individuazione di detti sotto-impianti e dei relativi Soggetti Responsabili.

In proposito, si precisa che il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, determina l'attribuzione per ciascun sotto-impianto della modalità di accesso (Registro/Asta), della Tariffa di riferimento e del meccanismo di incentivazione (Incentivo o To), per la potenza pari alla somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 di tutti i sotto-impianti in parola.

L'adeguamento del livello di incentivazione per gli impianti per i quali fosse già attiva una precedente convenzione decorrerà a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto il cui accesso agli incentivi ha determinato il ricorrere delle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016.

Al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile o il soggetto a esso riconducibile a livello societario, prima della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, ha la facoltà di presentare rinuncia alla posizione utile o al diritto agli incentivi per uno o più impianti, al fine di non incorrere nell'applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 e nelle conseguenze derivanti.

Per quanto attiene all'applicazione dell'art.29 del DM2016, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti a un'unica iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento degli impianti.

In presenza di riconducibilità societaria tra Soggetti Responsabili e di unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta da due o più impianti, identificato con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione, il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di concessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.

L'istruttoria del GSE è condotta tenendo conto, se presenti, di procedimenti penali o provvedimenti amministrativi da cui emergano le responsabilità del Soggetto Responsabile, o di coloro dai quali sia stata acquisita la disponibilità dell'impianto, di condotte violative o elusive del divieto di frazionamento degli impianti. A eccezione dei casi in cui siano riscontrate vicende giuridiche e/o fattuali inerenti la violazione o l'elusione del divieto di frazionamento di un impianto, l'accertamento delle circostanze sopraelencate, svolto ai sensi dell'art.29 del DM2016, è compiuto con riferimento esclusivamente agli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione previsti e disciplinati dal DM2019¹¹.

1.2.2.3 Interventi di potenziamento

Nel caso di interventi di potenziamento:

- ai fini della determinazione della modalità di accesso agli incentivi (Registri o Aste) e della saturazione del contingente, la potenza da considerare corrisponde all'incremento di potenza a seguito dell'intervento (differenza tra le potenze *ante* e *post operam* determinate ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016);

- ai fini della quantificazione del contributo a copertura dei costi di istruttoria, la potenza da considerare corrisponde a quella complessiva dell'impianto, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016;
- ai fini dell'applicazione della Tariffa di riferimento, la potenza da considerare corrisponde a quella complessiva dell'impianto, ai sensi dell'art.5.2 del DM2016, a seguito dell'intervento.

1.2.3 Aggregato di impianto

Il DM2019 consente l'iscrizione ai Registri o alle Aste a impianti che si presentano in forma aggregata. Con aggregato di impianti (nel seguito, anche "aggregato") si intende un insieme di due o più impianti di nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che è iscritto ai Registri o alle Aste come unico impianto, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato medesimo (DM2019, art.2.1.d). La potenza complessiva di un aggregato si determina sommando le potenze, ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 e dell'art.2.1.b del DM2019, di ciascun impianto facente parte dell'aggregato.

Possono essere iscritti ai Registri gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore al valore di soglia fissato a 1.000 kW (DM2019, art.3.10). Possono essere iscritti alle Aste gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore al valore di soglia fissato a 1.000 kW (DM2019, art.3.11).

Si specifica, inoltre, che con le modalità nel seguito descritte, il GSE dà attuazione alla previsione contenuta nella deliberazione 341/2019/R/efr, secondo cui ARERA attribuisce al GSE il mandato di adottare *"contestualmente alla definizione delle procedure per la partecipazione alle aste e ai registri di cui al decreto interministeriale 4 luglio 2019, [...] le disposizioni necessarie per permettere la partecipazione alle procedure a registro anche di aggregati costituiti da più impianti di produzione"*.

Come meglio specificato al paragrafo 2.1.3, per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario individuare un unico soggetto definito "Aggregatore".

L'Aggregatore, designato dai Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato, può essere un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://applicazioni.gse.it>), non necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato.

L'Aggregatore riceve mandato, da ciascun Soggetto Responsabile degli impianti facenti parte dell'aggregato, a:

1. indicare le caratteristiche dell'Aggregato: l'iscrizione ai Registri o alle Aste, il Gruppo di appartenenza (A, A-2 o B) e i criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l'aggregato di impianti ai fini della formazione della graduatoria;
2. consolidare l'aggregato accettando o escludendo le richieste presentate dai Soggetti Responsabili per l'inserimento dei singoli impianti nell'aggregato stesso;
3. inviare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento;
4. inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alla Aste, tutti gli impianti facenti parte di un stesso aggregato, devono, pena l'esclusione o la decadenza dell'intero aggregato, possedere tutti i requisiti generali previsti per i singoli impianti e far parte dello stesso Gruppo di appartenenza: A, A-2 o B (DM2019, art.2.1.d e art.8.1).

Inoltre, ai fini della formazione della graduatoria, per un aggregato ciascun criterio di priorità si applica solo qualora ricorra per tutti gli impianti dell'aggregato (DM2019, art.9.7). Per tale ragione, potranno essere iscritti in un aggregato per il quale sia stato dichiarato uno o più criteri di priorità dall'Aggregatore all'atto della definizione delle caratteristiche dell'aggregato, solo impianti che posseggono tutti i criteri di priorità dichiarati.

Gli impianti iscritti ai Registri o alle Aste in forma aggregata, partecipano con la stessa riduzione percentuale (DM2019, 9.7.a). A tale fine, l'offerta di riduzione è presentata dall'Aggregatore, in forza del mandato ricevuto da ciascun Soggetto Responsabile, all'atto dell'invio della richiesta di iscrizione dell'aggregato, ed è unica per tutti gli impianti facenti parte dello stesso.

Al pari dell'offerta, anche la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste è unica ed è presentata dall'Aggregatore, in forza del mandato ricevuto da ciascun Soggetto Responsabile degli impianti facenti parte dell'aggregato.

Prima della pubblicazione della graduatoria, l'Aggregatore può presentare un'unica richiesta di rinuncia per l'aggregato e quindi per tutti gli impianti che ne fanno parte.

In caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro o dell'Asta di riferimento, a seguito dell'entrata in esercizio, ciascun Soggetto Responsabile presenta invece autonoma istanza di accesso agli incentivi per il singolo impianto (DM2019, art.2.1.d), fermo restando che la Tariffa di riferimento, alla quale sarà applicata l'eventuale riduzione offerta, per la determinazione della Tariffa offerta e quindi della Tariffa spettante a ciascun impianto, sarà individuata nella Tabella 1.1. dell'Allegato 1 al DM2019 sulla base della fonte del singolo impianto, ma in funzione dalla potenza complessiva dell'aggregato¹².

Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, sui requisiti di partecipazione e sulla formazione della graduatoria, si rimanda rispettivamente ai parr. 2.1.3, 2.3 e 2.6.

1.2.3.1 Applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 per aggregati di impianti

Ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all'art.5.2 e/o all'art.29 del DM2016 (*"sotto-impianti"*), sono considerati come un unico impianto (DM2019, art.21.1.a).

Pertanto, nel caso di più sotto-impianti, ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dall'art.29 del DM2016, ai fini della formazione dell'aggregato è necessario che tutti i sotto-impianti siano iscritti al Registro o all'Asta come parte dell'aggregato, congiuntamente a uno o più impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dall'art.29 del DM2016 con alcuno dei sotto-impianti succitati.

¹² Ai fini della soglia massima, pari a 250 kW, prevista per l'accesso alla Tariffa omnicomprensiva in luogo dell'Incentivo, rileva invece comunque la potenza ai sensi dell'art.5.2 DM2016, del singolo impianto.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per impianti in forma aggregata e ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, si rimanda al paragrafo 2.1.3.

1.2.4 DL 145/2013 e DM 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi")

Ai sensi dell'art.1.3.a del DL 145/2013, coordinato con la Legge 9/2014, per gli impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio, i cui Soggetti Responsabili non hanno optato per la rimodulazione dell'incentivo spettante, di cui alla lettera b) del medesimo DL (come definita dal DM 6 novembre 2014, c.d. "Spalma incentivi"), per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito, non hanno diritto di accesso a ulteriori incentivi a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, inclusi ritiro dedicato e scambio sul posto.

In proposito, si precisa che l'eventuale rinuncia agli incentivi presentata prima del termine del periodo di diritto al regime incentivante è equiparata al termine stesso e, nei casi di specie, dà conseguentemente avvio al periodo di 10 anni di interdizione al diritto agli incentivi.

Nel caso invece di adesione alla succitata rimodulazione, ai fini dell'applicazione del DM2019, gli interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto, fino al termine del periodo di incentivazione prolungato a seguito della rimodulazione, non possono accedere a ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche qualora l'esercente rinunci all'incentivo rimodulato, fatta eccezione per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto (sempreché compatibili con il meccanismo di incentivazione in godimento) e per:

- a. interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall'intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal DM2019;
- b. interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

2 PROCEDURE DI REGISTRO E ASTA

2.1 Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione

Le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste, nonché l'invio della documentazione, ivi incluse le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-E, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione ai Registri e alle Aste previsti dal DM 4 luglio 2019* (nel seguito, "*Guida all'utilizzo del Portale FER-E*")¹³. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale FER-E, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste implica, nel caso di impianto singolo, da parte del Soggetto Responsabile e, nel caso di impianti che partecipino come aggregato (par.1.2.3), da parte dei Soggetti Responsabili e dell'Aggregatore, l'integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento Operativo, del Bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste o, per impianti in aggregato, all'atto della presentazione della richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato, dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto versamento del contributo per le spese di istruttoria (a esempio, contabile bancaria rilasciata dall'istituto di Credito a conferma dell'effettuazione del pagamento - DM2019, art.21.1.d e DM2016, art.24.3). Il versamento deve essere effettuato solo dopo aver ottenuto tramite il Portale FER-E il Codice FER, identificativo della richiesta di iscrizione, da inserire nella causale di pagamento.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi Bandi; a tutela della parità di trattamento, le richieste pervenute successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale FER-E.

L'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura dei Registri e delle Aste è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Responsabile o, se del caso, dell'Aggregatore.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-E, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei Registri e delle Aste.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Responsabili e agli Aggregatori di prendere visione del presente Regolamento Operativo e di collegarsi al Portale FER-E con il dovuto anticipo.

¹³ La *Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione ai Registri e alle Aste previsti dal DM 4 luglio 2019* sarà resa disponibile sul sito del GSE con congruo anticipo rispetto all'apertura del portale stesso.

2.1.1 Portale per l'iscrizione ai Registri e alle Aste

Le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste, devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-E, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

Il Portale FER-E è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito dalla Società Terna S.p.a. (nel seguito, "Terna") ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt 124/10 del 4/8/2010, al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste al GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, validata dal Gestore di Rete (DM2019, art.5.a). Per tale motivo sarà possibile inviare la richiesta di iscrizione solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato "Impianto Validato", indicativo della validazione del Gestore di Rete.

In coerenza con il sistema GAUDÌ, l'inserimento nei campi specifici del Portale FER-E della potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1 e della potenza ai sensi dell'art.5.2 del DM2016, deve essere effettuato indicando i valori in kW.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto fotovoltaico costituito da 315 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 225 W, il valore di potenza deve essere convertito in kW e indicato come pari a 70,875 kW.

Per poter accedere al Portale FER-E il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione *Area Clienti* (<https://applicazioni.gse.it>) e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale FER-E. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA, necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Per maggiori dettagli relativi alla fiscalità si rimanda all'apposito paragrafo del *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi*.

Il sito del GSE, nella sezione Area Clienti, rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (*User ID e Password*) e, tramite email inviata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che l'Aggregatore (ove presente) e/o il Soggetto Responsabile intendano autorizzare a operare per suo conto sul Portale FER-E.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale FER-E sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. L'Aggregatore (ove presente), il Soggetto Responsabile e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili all'Aggregatore e/o al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Il Portale FER-E, così come previsto dal DM2019, prevede la possibilità di presentare tre diverse tipologie di richieste ai fini della partecipazione ai Registri o alle Aste:

- *iscrizione di un singolo impianto* (nel caso in cui il Soggetto Responsabile non voglia avvalersi del criterio di priorità definito all'art.9.2.e, DM2019 per aggregati di impianti);
- *iscrizione di un aggregato di impianti* (nel caso in cui, volendo usufruire del criterio di priorità definito all'art.9.2.e, DM2019, l'Operatore si presenta come Aggregatore, così come definito al par.1.2.3);
- *inserimento di un impianto in un aggregato* (nel caso in cui il Soggetto Responsabile, avvalendosi del criterio di priorità definito all'art.9.2.e, DM2019, voglia presentare richiesta di iscrizione a un aggregato di impianti).

Nella Figura 1 è schematicamente rappresentato il diagramma di flusso per la presentazione delle richieste per le tre tipologie sopra riportate. Le modalità di presentazione e invio delle richieste sono descritte in dettaglio nei sottoparagrafi successivi (parr. 2.1.2 e 2.1.3).

Il Portale FER-E è unico per Registri e Aste. Il Soggetto Responsabile non può scegliere la modalità di accesso, ma è il sistema informatico che, sulla base dei dati preliminari inseriti (Fonte/Tipologia dell'impianto, Categoria d'intervento e Potenza), indirizza verso la corretta sezione del portale dedicata alla specifica modalità di accesso (Registri o Asta e Gruppo). Nel solo caso di richieste di iscrizione per aggregato di impianti, come meglio precisato al paragrafo 0, l'Aggregatore dovrà indicare preliminarmente la modalità di accesso (Registro o Asta e Gruppo).


Si specifica che alcuni dati da indicare sul Portale FER-E, quali ad esempio le potenze di targa degli alternatori ai fini della determinazione della potenza ai sensi dell'art.2.1, nel caso di un impianto eolico di potenza fino a 500 kW, potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all'atto dell'iscrizione ai Registri o alle Aste.

In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato, come meglio specificato al paragrafo 1.2.2.1.

Si rappresenta che, al fine di garantire la propria terzietà, il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini dell'iscrizione, potendo eventualmente dare risposta solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet, di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i Soggetti Responsabili ad assumere, nella compilazione della Dichiarazione sostitutiva, l'atteggiamento eventualmente più "conservativo", caricando sul Portale FER-E, ove ritenuto utile, unitamente alla dichiarazione per l'iscrizione, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa. Tale nota avrà lo scopo di evidenziare il "ragionamento" seguito dal Soggetto Responsabile nel dichiarare un determinato dato o una determinata circostanza, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

Figura 1 – Diagramma di flusso per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste



2.1.2 Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste per impianto singolo

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile non intenda avvalersi del criterio di priorità definito all'art.9.2.e del DM2019 per aggregati di impianti, è necessario presentare *richiesta di iscrizione di un singolo impianto*.

In particolare è necessario:

- inserire nella sezione *Dati Instradamento* le informazioni relative all'impianto obbligatorie per l'indirizzamento automatico alla sezione del Portale FER-E dedicata ai Registri o alle Aste:
 - o il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta, attribuiti da Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza e l'aggiornamento nel sistema GAUDÌ)¹⁴;
 - o la tipologia di fonte dell'impianto;
 - o la categoria di intervento;
 - o la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 o dell'art.2.1.b del DM2019 e dell'art.5.2 del DM2016;
 - o altri dati utili al fine di instradare correttamente la richiesta;
- completare, a seguito della conferma dei dati di instradamento, la sezione *Costi istruttoria*. In tale sezione devono essere inseriti i dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.4. Successivamente al salvataggio dei dati, il sistema informatico assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta (una richiesta per ciascun impianto, relativa a una determinata categoria di intervento);
- completare i dati relativi alle seguenti altre sezioni del Portale FER-E:
 - a. *Dati Preliminari*: in cui devono essere inseriti gli estremi della connessione elettrica e i dati relativi all'ubicazione dell'impianto;
 - b. *Riferimenti*: in cui è necessario indicare la modalità di comunicazione con la quale ricevere eventuale corrispondenza del GSE (PEC o Raccomandata A/R), specificando l'indirizzo, e, solo nel caso il Soggetto Responsabile sia una persona giuridica, se il firmatario delle dichiarazioni previste è il Legale Rappresentante o un suo Procuratore (nel qual caso è necessario indicare i riferimenti);
 - c. *Scheda Tecnica*: in cui occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM2019 e, laddove applicabili, quelli del DM2016, nonché all'applicazione dei criteri di priorità previsti dal DM2019 per la formazione delle graduatorie. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (DM2019, art.2.1 e DM2016, art.2.1.ac);
 - d. *Offerta*: in tale sezione, editabile solo se previsto o indicato dal Soggetto Responsabile affinché possa usufruire dello specifico criterio di priorità (come chiarito nel par.2.4 del presente Regolamento), deve essere inserito il valore della riduzione percentuale offerta

¹⁴ Per gli impianti che partecipano alle Aste e risultano situati in territorio estero, i campi devono essere compilati secondo le modalità illustrate nell'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

- sulla Tariffa di riferimento e deve essere caricata l'apposita dichiarazione di offerta firmata (con firma autografa o digitale);
- e. *Cauzioni*: sezione presente solo se è prevista la presentazione della cauzione (fideiussione) provvisoria, in cui devono essere inseriti i dati relativi alla suddetta cauzione (fideiussione), così come specificato nel paragrafo 2.4;
 - f. *Allegati*: in cui il Soggetto Responsabile deve caricare tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato D per la specifica tipologia d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM2019 per la formazione delle graduatorie.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori nella sezione *Allegati*, nella sezione *Conferma* sarà possibile scaricare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile e attestante la richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta. Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale FER-E nella sezione *Conferma*, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (i modelli delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, generati automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, sono riportati a titolo puramente esemplificativo negli Allegati E del presente Regolamento Operativo).

L'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta e, ove previsti, dell'offerta di riduzione percentuale, della copia della cauzione (fideiussione) provvisoria, dei documenti attestanti la solidità finanziaria del Soggetto Responsabile e della documentazione relativa alla specifica tipologia di impianto per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM2019 (come dettagliata nell'All. D).

Il Soggetto Responsabile, dopo aver caricato sul Portale FER-E la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta* della sezione *Conferma*. La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal Portale FER-E solo a seguito di tale adempimento. È possibile scaricare dal Portale FER-E, nella sezione *Conferma*, la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-E e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2.1.3 Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste di un aggregato di impianti

Per poter usufruire del criterio di priorità di cui all'art.9.2.e, del DM2019, gli impianti dell'aggregato devono essere iscritti come un unico impianto.

A tale fine, come anticipato al paragrafo 1.2.3, deve essere individuato dagli interessati un soggetto definito Aggregatore, che può essere un Soggetto Responsabile di uno degli impianti dell'aggregato oppure un soggetto diverso¹⁵.

Accedendo al Portale FER-E è possibile selezionare la tipologia di richiesta che si vuole presentare al fine di poter usufruire del criterio di priorità "aggregato di impianti", e in particolare:

- *iscrizione di un aggregato di impianti* (presentata dall'Aggregatore), per iscrivere ai Registri o alle Aste un aggregato di impianti;
- *inserimento di un impianto in un aggregato* (presentata da ciascuno dei Soggetti Responsabili), per iscrivere un singolo impianto all'aggregato.

Nei sottoparagrafi che seguono sono indicate nel dettaglio le modalità di invio delle predette richieste.

2.1.3.1 Richiesta di iscrizione di un aggregato di impianti (Aggregatore)

Per presentare una richiesta di iscrizione per un aggregato di impianti, l'Aggregatore deve, accedendo al Portale FER-E, selezionare la tipologia di richiesta *iscrizione di un aggregato di impianti*.

In particolare, per la creazione di un aggregato di impianti, l'Aggregatore deve inserire nella sezione *Instradamento* le informazioni che definiscono:

- la modalità di accesso mediante iscrizione ai Registri o alle Aste;
- il Gruppo di appartenenza dell'aggregato (A, A-2 o B);
- i criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui si intende avvalere, ai fini della formazione della graduatoria, per l'intero aggregato.

A seguito della conferma dei dati di instradamento, il Portale FER-E assegna automaticamente un codice identificativo dell'aggregato (nel seguito, "*Codice Aggregato*"), che è consultabile, insieme a tutte le informazioni relative all'aggregato nella sezione *aggregato*.

In tale sezione viene rilasciato anche un *Codice Token* che l'Aggregatore deve comunicare, insieme al *Codice aggregato*, a tutti i Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato, per permettere agli stessi di presentare la richiesta di inserimento nell'aggregato medesimo (come illustrato nel successivo par.2.1.3.2).

Il Portale FER-E rilascia all'Aggregatore i codici identificativi dell'aggregato, *Codice aggregato* e *Codice Token*, da comunicare esclusivamente a ciascuno dei Soggetti Responsabili interessati per permettere a questi ultimi di inserire il proprio impianto nell'aggregato costituito e identificato da tali codici.

L'Aggregatore e i Soggetti Responsabili sono tenuti a conservare i codici così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. L'Aggregatore e i Soggetti Responsabili, consapevoli che la conoscenza dei codici da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di

¹⁵ Come meglio precisato al paragrafo 1.2.3, i Soggetti Responsabili degli impianti che intendono presentare l'iscrizione in forma aggregata sono tenuti a conferire mandato all'Aggregatore a: indicare le caratteristiche generali e i criteri di priorità dell'aggregato, accettare o escludere le richieste di inserimento dei singoli impianti nell'aggregato, indicare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa e, infine, inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato.

presentare domanda di inserimento di un impianto nell'aggregato, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo dei codici e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

L'Aggregatore, una volta comunicati i codici di cui sopra ai Soggetti Responsabili, riceverà le richieste di inserimento nell'aggregato da parte di ciascun Soggetto Responsabile interessato a far parte dell'aggregato medesimo (par.2.1.3.2).

Per consolidare l'aggregato di impianti e poter procedere all'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, l'Aggregatore nella sezione *aggregato* deve in alternativa:

- accettare tutte le richieste di iscrizione per gli impianti che intende inserire quali parte dell'aggregato;
- escludere, se del caso, tutte le richieste di iscrizione per gli impianti che non intende inserire quali parte dell'aggregato.

Come precisato al paragrafo 1.2.3, ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all'art.5.2 e/o all'art.29 del DM2016 sono considerati come un unico impianto (DM2019, art.21.1.a). Ne deriva che, nel caso di più sotto-impianti, ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dall'art.29 del DM2016, ai fini della formazione di un aggregato è necessario che tutti i sotto-impianti siano iscritti al Registro o all'Asta come parte del medesimo aggregato (in aggiunta a uno o più impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art.5.2 e/o dall'art.29 del DM2016 con alcuno dei sotto-impianti succitati).

Per tale ragione, l'Aggregatore, all'atto del consolidamento, è tenuto ad accettare o escludere tutti gli eventuali sotto-impianti ricadenti nelle condizioni di cui all'art.5.2 e/o all'art.29 del DM2016, pena l'esclusione dalla graduatoria dell'aggregato e di tutti gli impianti facenti parte del medesimo.

La potenza complessiva dell'aggregato, come indicato al paragrafo 1.2.3, è individuata dalla somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 di ciascun impianto accettato nell'aggregato.

La partecipazione di un aggregato di impianti ai Registri o alle Aste è indicata dall'Aggregatore all'avvio della richiesta di iscrizione dell'aggregato stesso.

Durante la fase di consolidamento dell'aggregato, nell'accettare o escludere i singoli impianti, per i quali i Soggetti Responsabili hanno presentato richiesta di inserimento, l'Aggregatore dovrà in ogni caso rispettare le soglie di potenza definite al paragrafo 1.2.3 per la modalità di accesso (Registro o Asta) indicata nella fase preliminare di presentazione della richiesta di iscrizione. In particolare, in fase di consolidamento di un aggregato per il quale nella fase preliminare è stata selezionata l'iscrizione a:

- un Registro, la potenza complessiva dell'aggregato, calcolata come somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 degli impianti accettati dall'Aggregatore, dovrà risultare inferiore al valore di 1.000 kW;

- un'Asta, la potenza complessiva dell'aggregato, calcolata come somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 degli impianti accettati dall'Aggregatore, non dovrà risultare superiore o uguale al valore di 1.000 kW.

Nel caso in cui in fase di consolidamento l'Aggregatore non intenda rispettare le predette soglie, dovendo di conseguenza modificare la modalità di accesso (da Registro a Asta o viceversa), dovrà presentare una nuova *richiesta di iscrizione di un aggregato di impianti*, attraverso la modalità di accesso compatibile con la potenza complessiva dell'aggregato, avendo prima annullato la precedente, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.5.

Successivamente al consolidamento dell'aggregato, per procedere all'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, l'Aggregatore deve:

- indicare nella sezione *Riferimenti* del Portale FER-E, solo nel caso in cui l'Aggregatore sia una persona giuridica, se il firmatario delle dichiarazioni previste è il Legale Rappresentante o un suo Procuratore (nel qual caso è necessario indicare i riferimenti);
- compilare, se prevista, la sezione *Offerta*, con cui, come specificato nel paragrafo 2.4, presentare l'offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento caricando l'apposita dichiarazione.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato nell'apposita sezione, se previsto, il documento firmato di offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, nella sezione *Conferma* sarà possibile scaricare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dall'Aggregatore e dai Soggetti Responsabili e attestante la richiesta di iscrizione dell'aggregato al Registro o all'Asta. Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, l'Aggregatore è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale FER-E nella sezione *Conferma*, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (i modelli delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, generati automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, sono riportati a titolo puramente esemplificativo negli Allegati E del presente Regolamento Operativo).

L'invio della richiesta di iscrizione dell'aggregato di impianti ai Registri o alle Aste è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta e, ove previsto, dell'offerta di riduzione percentuale.

L'Aggregatore, dopo aver caricato sul Portale FER-E la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà inviare la richiesta al GSE, utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta* della sezione *Conferma*.

La richiesta si intende trasmessa e acquisita dal Portale FER-E solo a seguito di tale adempimento. È possibile scaricare dal Portale FER-E, nella sezione *Conferma*, la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

2.1.3.2 Richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato (Soggetto Responsabile del singolo impianto facente parte di un aggregato)

Il Soggetto Responsabile di un impianto, per avvalersi del criterio di priorità definito all'art.9.2.e DM2019 "aggregato di impianti", deve presentare richiesta di inserimento del singolo impianto nell'aggregato generato dall'Aggregatore, selezionando la tipologia di richiesta *inserimento di un impianto in un aggregato*.

In particolare, per la richiesta di inserimento dell'impianto in un aggregato, è necessario:

- inserire i codici identificativi dell'aggregato di impianti in cui si intende richiedere l'inserimento, *Codice aggregato* e *Codice Token*, (comunicati dall'Aggregatore al Soggetto Responsabile) e prendere visione delle caratteristiche dell'aggregato definite dall'Aggregatore: procedura di partecipazione (Registro o Asta), Gruppo di appartenenza e criteri di priorità;
- inserire i dati di instradamento della richiesta:
 - o il Codice CENSIMP dell'impianto e il Codice richiesta, attribuiti da Terna (nel caso in cui il sistema non riconosca i codici inseriti, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della loro correttezza e aggiornamento nel sistema GAUDI);
 - o la tipologia di fonte dell'impianto;
 - o la potenza ai sensi dell'art.2.1 e dell'art.5.2 del DM2016;
 - o altri dati utili al fine di instradare correttamente la richiesta;
- completare, a seguito della conferma dei dati di instradamento, la sezione *Costi istruttoria*. In tale sezione devono essere inseriti i dati amministrativi/fiscali del Soggetto Responsabile secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.4. Successivamente al salvataggio dei dati, il Portale FER-E assegna automaticamente un codice richiesta (Codice FER) che identifica univocamente la singola richiesta (una richiesta per ciascun impianto);
- completare i dati relativi alle seguenti altre sezioni del Portale FER-E:
 - a. *Dati Preliminari*: in cui devono essere inseriti gli estremi della connessione elettrica e i dati relativi all'ubicazione dell'impianto;
 - b. *Riferimenti*: in cui è necessario indicare la modalità di comunicazione con la quale ricevere eventuale corrispondenza del GSE (PEC o Raccomandata A/R), specificando l'indirizzo, e, solo nel caso il Soggetto Responsabile sia una persona giuridica, deve essere indicato se il firmatario delle dichiarazioni previste è il Legale Rappresentante o un suo Procuratore (nel qual caso è necessario indicare i riferimenti);
 - c. *Scheda Tecnica*: in cui occorre indicare le caratteristiche generali dell'impianto necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM2019 e, laddove applicabili, quelli del DM2016. I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie non sono editabili in quanto definiti dall'Aggregatore all'atto della creazione dell'aggregato. Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a indicare i dati richiesti dal sistema, necessari al calcolo del Costo indicativo cumulato degli incentivi (DM2019, art.2.1 e DM2016, art.2.1.ac);
 - d. *Cauzioni*: sezione presente solo se è prevista la presentazione della cauzione (fideiussione) provvisoria, in cui devono essere inseriti i dati relativi alla suddetta cauzione (fideiussione), così come specificato nel paragrafo 2.4;

- e. *Allegati*: in cui il Soggetto Responsabile deve caricare tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato D per la specifica tipologia d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM2019 per la formazione delle graduatorie.

È inoltre disponibile la sezione *Aggregato*: tale sezione è in sola visualizzazione e permette di monitorare lo stato dell'aggregato e delle altre pratiche collegate allo stesso.

Come previsto nell'art.21.1.a del DM2019, ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadono nelle condizioni di cui all'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, sono da considerarsi come un unico impianto. Per tale ragione, i Soggetti Responsabili che intendono inserire in un aggregato impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016 (c.d. "sotto-impianti"), devono iscrivere tutti i suddetti sotto-impianti al medesimo aggregato.

Il mancato inserimento di tutti i sotto-impianti nel medesimo aggregato e la successiva accettazione degli stessi da parte dell'Aggregatore determina l'esclusione dalla graduatoria di tutti gli impianti facenti parte dell'aggregato, come ulteriormente precisato al paragrafo 1.2.3.1.

Non è quindi possibile usufruire del criterio di priorità definito all'art.9.2.e del DM2019 "aggregato di impianti", e quindi richiedere l'inserimento di un impianto in un aggregato, nel caso in cui l'impianto ricada nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, con impianti già incentivati ai sensi del DM2019 o ammessi in posizione utile nelle graduatorie dei Registri o delle Aste dello stesso Decreto.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori nella sezione *Allegati*, nella sezione *Conferma* sarà possibile stampare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile e dall'Aggregatore e attestante la richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato da costituire. Inoltre con la Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà il Soggetto Responsabile conferisce mandato all'Aggregatore a:

- accettare o escludere l'impianto dall'aggregato;
- presentare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa;
- inviare la richiesta di iscrizione (al Registro o all'Asta) per l'intero aggregato.

Una volta verificata la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni contenuti nella predetta Dichiarazione sostitutiva, il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a firmarla (con firma autografa o digitale) e caricarla sul Portale FER-E nella sezione *Conferma*, corredandola del documento di identità in corso di validità del firmatario (i modelli delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, generati automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, sono riportati a titolo puramente esemplificativo negli Allegati E del presente Regolamento Operativo).

L'invio della richiesta di inserimento in un aggregato è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76, debitamente sottoscritta, e della documentazione prevista per la specifica tipologia di impianto per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM2019 (come dettagliata nell'All. D).

Il Soggetto Responsabile, dopo aver caricato sul Portale FER-E la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà inviare la richiesta all'Aggregatore, utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta* della sezione *Conferma*. La richiesta si intende trasmessa all'Aggregatore solo a seguito di tale adempimento. È possibile scaricare dal Portale FER-E, nella sezione *Conferma*, la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate di Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-E e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Lo stato della richiesta di inserimento dell'impianto nell'aggregato e dell'invio della richiesta di iscrizione dell'aggregato sono monitorabili dal Soggetto Responsabile di ciascun impianto, consultando la sezione *aggregato* della singola richiesta.

In merito all'offerta di riduzione della Tariffa di riferimento, se l'Aggregatore, in forza del mandato ricevuto dal Soggetto Responsabile, ha presentato l'offerta di riduzione percentuale all'atto dell'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato di impianti, il Soggetto Responsabile visualizza la specifica sezione *Offerta* sul Portale FER-E in cui è scaricabile il documento di offerta sottoscritto dall'Aggregatore.

L'accettazione o l'esclusione della singola richiesta di inserimento nell'aggregato e l'invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato sono comunicati ai Soggetti Responsabili mediante email automatica del Portale FER-E agli indirizzi dagli stessi indicati.

La richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste si intende trasmessa e acquisita dal Portale FER-E solo a seguito dell'invio della richiesta da parte dell'Aggregatore per l'intero aggregato di impianti (così come rappresentato nel par.0). A seguito di tale adempimento da parte di quest'ultimo, il Soggetto Responsabile del singolo impianto facente parte di un aggregato può scaricare dal Portale FER-E la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste e la Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà sottoscritta dall'Aggregatore.

2.1.4 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I Soggetti Responsabili che richiedono l'iscrizione ai Registri o alle Aste sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal DM 24 dicembre 2014. Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a un importo di 100 €, incrementato di:

- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza ai sensi dell'art.2.1. Per le categorie d'intervento diverse dal nuovo impianto, inclusi i potenziamenti, occorre fare riferimento alla

potenza totale dell'impianto, calcolata ai sensi dei sopra citati articoli, come risultante a seguito dell'intervento.

Si specifica che per gli impianti aggregati la potenza da considerare al fine del calcolo dei costi di istruttoria è pari alla potenza ai sensi dell'art.2.1 del singolo impianto.

I Soggetti Responsabili devono versare il contributo sopra indicato maggiorato, ove prevista, dell'IVA (pari al 22% al momento della pubblicazione del presente Regolamento Operativo), secondo le modalità illustrate nell'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

Al fine di consentire al GSE l'emissione della fattura elettronica i Soggetti Responsabili sono tenuti a:

- selezionare il codice destinatario o l'indirizzo PEC di fatturazione elettronica, presenti nella sezione *Costi istruttoria*, precedentemente dichiarati nell'Area Clienti;
- compilare le informazioni relative al regime di *split payment*, art.17-ter DPR 633/72, presente nella sezione regime fiscale dell'Area Clienti al fine di consentire la corretta individuazione dei casi soggetti a tale regime.

Al salvataggio dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile il GSE emetterà la fattura elettronica in base al regime fiscale dichiarato.

Si precisa che il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione:

- a effettuare il pagamento esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate nel Portale FER-E nella sezione *Costi Istruttoria*;
- a effettuare il pagamento con data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento;
- a effettuare un singolo bonifico per ogni richiesta FER (non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste), indicando nella causale il Codice FER senza l'aggiunta di spazi o altri caratteri;
- non ridurre l'importo del bonifico neanche di eventuali spese bancarie;
- allegare, sul Portale FER-E nella sezione *Costi istruttoria*, l'attestazione di avvenuto versamento (ad esempio contabile bancaria rilasciata dall'Istituto di Credito a conferma dell'effettuazione del pagamento).

2.1.5 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione e, ove presenti, della riduzione percentuale della tariffa

La richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste e la richiesta di inserimento in un aggregato, in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sono generate automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile e, nel caso di aggregato di impianti, dall'Aggregatore. Il Soggetto Responsabile, qualora apporti modifiche ai dati caricati, prima di procedere alla sottoscrizione della richiesta di iscrizione (nel caso di impianto singolo) o di inserimento nell'aggregato (nel caso di Aggregato), del caricamento sul Portale FER-E e del suo successivo invio, è tenuto a verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella dichiarazione generata a seguito delle rettifiche operate.

Nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di iscrizione:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, scadenza dell'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori;
- il Soggetto Responsabile e/o l'Aggregatore dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti;
- il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta atta a dare evidenza del possesso dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati;
- si intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa presentata;

il Soggetto Responsabile (nel caso di iscrizione di un singolo impianto) o l'Aggregatore (nel caso di iscrizione di un Aggregato) dovrà, esclusivamente durante il periodo di apertura dei Registri e delle Aste, annullare la richiesta di iscrizione al Registro o alle Aste, contenente dati non più rispondenti a verità o dati inesatti o incompleti, collegandosi al Portale FER-E e seguendo le istruzioni per la funzionalità di *Rinuncia* riportate nell'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova richiesta, il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore potrà inoltrare la stessa, ripetendo le operazioni descritte nei parr.2.1.2 e 2.1.3, entro e non oltre il periodo di apertura dei Registri o delle Aste.

Per le sole richieste di iscrizione di impianto singolo, nei soli casi in cui si renda necessario annullare la richiesta successivamente al salvataggio della sezione *Instradamento*, ma prima dell'invio della richiesta stessa, è possibile avvalersi della funzionalità *Sostituzione pratica* disponibile sul Portale FER-E quale opzione all'atto della creazione di una nuova istanza. In tale caso, dovrà essere indicato il Codice FER della richiesta da sostituire che sarà automaticamente annullata all'avvenuto invio della nuova istanza. Per maggiori informazioni si rimanda all'apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

La nuova domanda, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà l'ultima richiesta di iscrizione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

In caso di rinuncia e successivo caricamento di una nuova richiesta o in caso di annullamento e sostituzione, il Soggetto Responsabile è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura delle spese di istruttoria di cui al paragrafo 2.1.4.

Il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle richieste non inviate o annullate mediante la funzionalità *Sostituzione pratica*, accreditando tali somme sulle coordinate bancarie compilate dal Soggetto responsabile nella sezione "*Costi Istruttoria*".

2.1.6 Responsabilità del Soggetto Responsabile e dell'Aggregatore in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati e documenti non veritieri o contenenti informazioni non più rispondenti a verità

La richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta (e, nel caso di aggregato, la richiesta di inserimento del singolo impianto) può essere effettuata, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal Portale FER-E, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza da parte del Soggetto Responsabile (e dell'Aggregatore, nel caso di Aggregato) delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (a mero titolo esemplificativo copie dei modelli sono riportate negli Allegati E del presente Regolamento Operativo).

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'art.76 del DPR 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura di iscrizione al Registro o all'Asta, il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, a confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.11 del DM 31 gennaio 2014 cd. "DM Controlli".

Il Soggetto Responsabile e l'Aggregatore sono pienamente consapevoli che:

- il DM2019 non consente, successivamente alla chiusura dei Registri e delle Aste, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite (art.9.1, art.14.3 e art.17.2);
- sulla base del presente Regolamento Operativo è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura dei Registri e delle Aste e secondo le modalità previste al paragrafo 2.1.5;
- le richieste d'iscrizione ai Registri e alle Aste sono basate su autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 sulla base delle quali sono formate le graduatorie;
- sulla base dell'art.4.2 del DM2019, il Soggetto Responsabile deve inviare, a pena di esclusione, tramite il Portale FER-E la documentazione descritta nell'Allegato D, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali (DM2019, art.3) e il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità (DM2019, artt.9, 14 e 17);
- il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa all'atto dell'iscrizione e, laddove rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l'esclusione dalla graduatoria (DM2019, art.4.4). Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019);

- nel caso di aggregato di impianti, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione anche per un solo impianto determina l'esclusione dell'intero aggregato. Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più criteri di priorità dichiarati, l'esclusione è limitata al/ai solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l'aggregato resti costituito da almeno due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza complessiva dell'aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all'atto di iscrizione.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del Soggetto Responsabile e/o, nel caso di aggregato di impianti, dell'Aggregatore e/o di uno o più Soggetti Responsabili di altri impianti costituenti l'aggregato, non potendosi invocare il principio del "soccorsso amministrativo", visti i principi stabiliti dal DM2019, la natura concorsuale delle procedure e la possibilità, offerta dal Portale FER-E, di:

- rivedere i dati già inseriti e gli allegati già caricati;
- provvedere alla relativa modifica e sostituzione, nonché di annullare la richiesta originaria.

2.2 Date significative dei Registri e delle Aste e contingenti di potenza

Il GSE pubblica i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, nonché l'indicazione del contingente di potenza da assegnare secondo le scadenze indicate nella Tabella 1 dell'art.4.1 del DM2019, sotto riportata e integrata.

I Registri e le Aste restano aperti per un periodo di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando e le relative graduatorie sono pubblicate entro 90 giorni dalla data di chiusura.

Tabella 6 –Tempistiche procedure di Registro e Asta

Nr. Procedura	Periodo di presentazione richieste di iscrizione		Data ultima di pubblicazione della graduatoria
	Data di apertura	Data di chiusura	
1	30 settembre 2019	30 ottobre 2019	28 gennaio 2020
2	31 gennaio 2020	1 marzo 2020	30 maggio 2020
3	31 maggio 2020	30 giugno 2020	28 settembre 2020
4	30 settembre 2020	30 ottobre 2020	28 gennaio 2021
5	31 gennaio 2021	2 marzo 2021	31 maggio 2021
6	31 maggio 2021	30 giugno 2021	28 settembre 2021
7	30 settembre 2021	30 ottobre 2021	28 gennaio 2022

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza, stabiliti dal DM2019 per i Registri, sono riportate nella tabella seguente (DM2019, art.8).

Tabella 7 – Contingenti di potenza relativi ai Registri

Nr. Procedura	GRUPPO A [MW]	GRUPPO A-2 [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
1	45	100	10	10
2	45	100	10	10
3	100	100	10	10
4	100	100	10	10
5	120	100	10	20
6	120	100	10	20
7	240	200	20	40
TOTALE	770	800	80	120

Le risorse disponibili in termini di contingenti di potenza, stabiliti dal DM2019 per le Aste, sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 8 – Contingenti di potenza relativi alle Aste

Nr. Procedura	GRUPPO A [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
1	500	5	60
2	500	5	60
3	700	10	60
4	700	15	60
5	700	15	80
6	800	20	100
7	1600	40	200
TOTALE	5500	110	620

L'art.20 del DM2019 stabilisce i meccanismi di riallocazione della potenza, da applicare in fase di formazione della graduatoria, in caso di mancata saturazione di uno o più contingenti nonché per la determinazione dei contingenti di potenza da assegnare nelle procedure successive alla prima.

I contingenti rideterminati secondo quanto sopra descritto saranno comunicati dal GSE nei rispettivi Bandi.

2.3 Requisiti per l'iscrizione ai Registri e alle Aste

I requisiti possono essere suddivisi in quattro categorie:

- requisiti di carattere generale necessari per tutti gli impianti;
- ulteriori requisiti per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B che si iscrivono ai Registri con potenza superiore a 100 kW;
- ulteriori requisiti necessari per gli impianti che richiedono l'iscrizione alle Aste;
- ulteriori requisiti necessari per gli impianti appartenenti al Gruppo C (Rifacimenti).

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'art.42 del D.Lgs. 28/2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione (DM2019, art.4.2). Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria. Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione si rimanda all'Allegato D.

2.3.1 Requisiti di carattere generale necessari per tutti gli impianti

È possibile richiedere l'iscrizione ai Registri e alle Aste, qualora siano verificati e dimostrabili i seguenti requisiti (DM2019, art.3.5):

- per tutti gli impianti, il Soggetto Responsabile:
 - o è titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art.4 del D.Lgs. 28/2011, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, anche a seguito di voltura;
 - o è titolare del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva o nei casi in cui l'intervento previsto non comporti alcuna modifica della connessione alla rete esistente (per interventi diversi dalla nuova costruzione) titolare della pratica di connessione;
 - o ha registrato l'impianto su GAUDÌ e la registrazione è stata validata dal Gestore di Rete;
- per gli impianti fotovoltaici:
 - o sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, pertanto mai impiegati in altri impianti;
 - o rispettano le disposizioni di cui all'art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole;
- per gli impianti idroelettrici, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - o è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016¹⁶, segnatamente:
 - (i) realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 - (ii) che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 - (iii) che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - (iv) che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
 - o la concessione di derivazione è conforme alle:

¹⁶ Il requisito dovrà essere dimostrato mediante specifica attestazione dell'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare da allegare alla richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta (per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato D).

- *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali [...]”, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 29/STA del 13/2/2017, in particolare alle tabelle dell’Allegato 1 del medesimo DD:*
 - 11 – *“matrice del rischio ambientale, con note specifiche”*
 - 13 – *“significato della classe di rischio ambientale, con note specifiche”*
- *“Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017;*
- condizioni di cui all’articolo 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77.10 bis del D.Lgs. 152/06 (come previsto nel DD n. 29/STA del 13/2/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima).

Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini dell’iscrizione ai Registri e alle Aste, il titolo concessorio può essere sostituito dall’autorizzazione prevista dall’art.166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell’uso legittimo dell’acqua.

In detti casi o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione, qualora la richiesta di iscrizione al Registro o all’Asta sia presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di bonifica e irrigazione, è necessario che alla data di presentazione, sia stato sottoscritto e registrato l’atto redatto ai sensi del RD 368/1904, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il soggetto richiedente (DM2016, art.22.1).

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in forza di una delle caratteristiche costruttive di cui all’art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016, il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Responsabili di verificare con attenzione l’eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell’impianto, della caratteristica dichiarata ai fini dell’applicazione del criterio e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l’attestazione completa ed esplicita dal parte dell’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui all’art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv. del DM2016.

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in forza della conformità alle DD n. 29 e 30 del MATTM Direzione Generale STA, come meglio specificato nei sopra riportati punti elenco, l’art.3.5.b.2 del DM2019 prevede che la conformità è verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione

dell'Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 132/2016 (www.snambiente.it), su richiesta del concessionario e ai soli fini dell'accesso alle tariffe di cui al medesimo DM2019, a supporto dell'Autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. A tale scopo, il DM2019 specifica altresì che:

- l'Autorità concedente è tenuta a fornire al SNPA ogni dato utile per l'espletamento della verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione ai Registri o alle Aste;
- sulla base delle richieste pervenute, entro l'8 settembre 2019 (30 giorni dalla pubblicazione del DM2019), il SNPA pubblica il calendario dell'avvio delle istruttorie;
- il calendario di cui al precedente alinea deve essere aggiornato semestralmente sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente;
- l'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti;
- i costi dell'istruttoria del SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124.11 D.Lgs. 152/06 e precisate da SNPA sul proprio sito internet entro il 25 agosto 2019 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del DM2019).

Attese le sopra riportate previsioni del DM2019, si specifica che in sede di iscrizione ai Registri o alle Aste, i Soggetti Responsabili degli impianti ricadenti nella casistica in parola dovranno allegare alla richiesta d'iscrizione l'atto espresso del SNPA di dichiarazione della verifica positiva della conformità della derivazione di concessione alle sopra menzionate Linee Guida e condizioni (per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato D, riportante la documentazione da allegare alle richieste d'iscrizione).

Nel riquadro di approfondimento seguente, sono riportate alcune indicazioni sul titolo autorizzativo/concessorio, sull'accettazione del preventivo di connessione e sugli adempimenti in caso di trasferimento di titolarità di un impianto prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste.

Il titolo autorizzativo/abilitativo e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico) devono essere stati conseguiti e devono risultare validi ed efficaci alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

È pertanto opportuno che il Soggetto Responsabile, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "*silenzio assenso*", ponga particolare attenzione alla verifica del conseguimento di detti titoli in data antecedente all'iscrizione ai Registri o alle Aste.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art.6.5 D.Lgs. 28/2011, il titolo abilitativo PAS si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo.

Prima della data di conseguimento per "*silenzio assenso*" il Soggetto Responsabile non può ritenersi titolare del titolo abilitativo e, pertanto, non può formulare iscrizione ai Registri o alle Aste prima di tale data.

Ad esempio in caso di PAS presentata il giorno 15/9/2019 la stessa può intendersi conseguita solo a partire dalla data che si ottiene sommando 30 giorni al 15/9/2019 (sempre che non si siano verificate

cause di sospensione di detto termine). In tal caso l'impianto può essere iscritto al Registro o all'Asta dal 15/10/2019 incluso.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste, il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al termine sopra indicato, esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente comunale competente, che attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso e acquisito dal Soggetto Responsabile prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste.

Nel caso l'intervento non preveda un titolo autorizzativo/abilitativo ma possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente (ad esempio in caso di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, c.d. CILA), detta comunicazione dovrà essere stata trasmessa alla data di iscrizione, fermo restando che (con la sola eccezione degli impianti di cui alle lett. a) e b) dell'art.3.4 del DM2019) la data indicata per l'inizio dei lavori di realizzazione dovrà essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria¹⁷. La predetta comunicazione dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini dell'iscrizione al Registro o all'Asta, il Soggetto Responsabile dovrà in ogni caso notificare al Comune di competenza l'intenzione di realizzare l'intervento in regime di "edilizia libera", specificando che la data di inizio dei lavori sarà in ogni caso successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria¹⁷. La predetta notifica dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

Con riferimento al requisito del possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva, si rappresenta che le modalità di accettazione sono definite dal TICA il cui testo integrale aggiornato è disponibile sul sito internet dell'ARERA (www.arera.it).

Ai sensi dell'art.1.1.e del TICA, la data di accettazione del preventivo per la connessione è definita come "la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione".

Lo stesso TICA definisce le modalità di gestione delle modifiche ai preventivi.

Ai fini dell'iscrizione ai Registri o alle Aste e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Responsabile ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute con le modalità del TICA e comunque tali da non aver determinato varianti sostanziali al titolo autorizzativo/abilitativo.

Caso di trasferimento di titolarità di un impianto - Volture

Nel caso di trasferimento di titolarità di un impianto, anche se a progetto, prima dell'iscrizione al Registro o alle Aste, è necessario che all'atto dell'iscrizione, siano stati volturati a favore del soggetto che richiede l'iscrizione:

¹⁷ A titolo esemplificativo, per un impianto da iscrivere alla prima procedura di Registro, la comunicazione/notifica da inviare all'Ente competente/Comune prima della presentazione della richiesta di iscrizione dovrà indicare una data di inizio lavori successiva al 28 gennaio 2020 o comunque specificare che "i lavori di realizzazione dell'impianto/dell'intervento non saranno avviati prima dell'eventuale pubblicazione della graduatoria redatta ai sensi dell'art.4 del DM 4 luglio 2019".

- il titolo autorizzativo/abilitativo e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico);
- il preventivo di connessione.

In riferimento alla voltura del titolo autorizzativo/abilitativo o del titolo concessorio, in caso di impianto idroelettrico, il cui procedimento è culminato nell'espressione da parte dell'Amministrazione competente con un atto autorizzativo/abilitativo (ad esempio, "Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003" o "Derivazione di concessione d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933"), è necessario che l'Amministrazione competente, con proprio provvedimento espresso, abbia preso atto della voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato e sia, pertanto, stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività autorizzata.

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione è necessario che alla data di iscrizione ai Registri o alle Aste il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE".

Si specifica che nei casi d'impianti o interventi con la connessione alla rete già esistente per i quali:

- è possibile ai sensi del DM2019 l'iscrizione ai Registri o alle Aste;
- non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete;

ipotesi applicabile per esempio a interventi diversi dalla nuova costruzione, è necessario che all'atto dell'iscrizione ai Registri o alle Aste sia stata volturata, a favore del nuovo titolare, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come "produttore"), ai sensi di quanto previsto dal summenzionato Titolo II BIS del TICA.

Non è possibile richiedere l'iscrizione ai Registri o alle Aste, in caso di:

- impianti soggetti all'interdizione dagli incentivi prevista, per impianti diversi dal fotovoltaico, dal DL 145/2013, coordinato con la Legge 9/2014, e dal DM 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi"). Per maggiori informazioni in proposito si rimanda al paragrafo 1.2.4;
- progetti e impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto¹⁸, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi i progetti e gli impianti (DM2019, art.3.12):
 - o per i quali le attività di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati;
 - o di Pubbliche Amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili ai Registri;

¹⁸ Ai sensi della deliberazione ARERA 341/2019/R/efr, il GSE è tenuto ad elaborare "una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Autorità finalizzata a definire procedure che permettano di verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto interministeriale 4 luglio 2019". Il GSE si riserva di aggiornare il presente Regolamento Operativo a seguito dell'approvazione delle procedure succitate.

- impianti per i quali i lavori di realizzazione risultano avviati, così come verificabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente, prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste (DM2019, art.3.4)¹⁹; tale previsione non si applica²⁰:
 - o agli impianti aventi le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi di cui all'art.4.3 del DM2016;
 - o agli impianti iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 e risultati idonei²¹, ma in posizione non utile nella relativa graduatoria (cosiddetta Tabella C), sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM2019;
- impianti per i quali non siano rispettati i limiti di cumulo con altri incentivi pubblici comunque denominati di cui all'art. 26 del D.Lgs.28/2011 (DM2019, art.21.1.h, che rimanda al DM2016, art.28).

Non possono inoltre essere iscritti ai Registri o alle Aste dal DM2019 gli impianti ammessi in posizione utile in una graduatoria del DM 23 giugno 2016 o di una precedente procedura del DM2019 senza che siano decorsi i termini massimi per l'entrata in esercizio o sia intervenuta rinuncia. A tal fine si precisa che con l'iscrizione alla nuova procedura si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

2.3.2 Ulteriore requisito per l'iscrizione al Registro per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW

Per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW, ai fini dell'iscrizione ai Registri, oltre ai requisiti di carattere generale indicati a paragrafo 2.3.1, è necessario prestare una cauzione (fideiussione) provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, e l'impegno a prestare una cauzione (fideiussione) definitiva entro 90 giorni dalla comunicazione di esito positivo (DM2019, art.12.2), aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 2.5.

¹⁹ Ai fini del predetto vincolo, fa fede la comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o, in caso di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, al titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso di un progetto autorizzato che abbia successivamente subito varianti non sostanziali, il titolo autorizzativo/abilitativo di riferimento rimane il titolo originario.

²⁰ Per la verifica delle caratteristiche citate nel caso di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 e/o dell'art.29 del DM2016, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 1.3.2.2. Si ricorda inoltre che non sono comunque ammessi agli incentivi impianti o interventi per i quali l'entrata in esercizio è avvenuta in data successiva al 31 dicembre 2012 (DM2019, art.21.1.d che rimanda al DM2016, art.24).

²¹ Ai fini della conferma dell'idoneità è necessario che, alla data di iscrizione al Registro o all'Asta del DM2016, nel quale l'impianto è risultato in posizione non utile, fosse verificato il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e la sussistenza dei criteri rilevanti per formazione della graduatoria, come dichiarati all'atto della stessa iscrizione. È altresì necessario che, nel caso il progetto abbia subito modifiche rispetto a quello relativo al titolo in forza del quale è avvenuta l'iscrizione al Registro o all'Asta del DM2016, tali modifiche siano state riconosciute come non sostanziali dall'Amministrazione competente. Non possono avvalersi della deroga in parola gli impianti ammessi in posizione non utile (Tabelle C) decaduti a seguito di verifica documentale e/o oggetto di rinuncia da parte del Soggetto Responsabile.

2.3.3 Ulteriori requisiti per l'iscrizione alle Aste per gli impianti dei Gruppi A e B

È possibile richiedere l'iscrizione alle Aste qualora, oltre ai requisiti di carattere generale indicati a paragrafo 2.3, siano verificati:

- il possesso di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali si chiede l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata attraverso la presentazione di uno dei seguenti requisiti (DM2019, art.12.1):
 - a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
 - b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto nella seguente misura:
 - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000 €;
 - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000 € e fino a 200.000 €;
 - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000 €;dove l'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come segue:
 - per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);
 - per gli impianti diversi dai fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.12.1.b uniformato all'art.9.6 e all'art.15.3);
- la presentazione di una cauzione (fideiussione) provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, e l'impegno a prestare una cauzione (fideiussione) definitiva entro 90 giorni dalla comunicazione di esito positivo (DM2019, art.12.2), aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 2.5.

Non è invece possibile richiedere l'iscrizione alle Aste per i soggetti per i quali ricorre una o più delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (DM2019, art.12.4).

In relazione ai sopra riportati requisiti specifici, si precisa che:

- per gli impianti iscritti quale parte di un aggregato, la misura della capitalizzazione (lettera b) e delle cauzioni (fideiussioni) sopra descritte è dimezzata (DM2019, art.12.5);
- il costo di investimento degli impianti fotovoltaici è convenzionalmente fissato in 1.000 €/kW;
- la cauzione (fideiussione) definitiva deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria relativa all'Asta.

Si precisa che ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica di cui all'art.12.1 del DM2019, la capitalizzazione di cui alla lettera b) non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a).

2.3.4 Ulteriori requisiti per gli impianti appartenenti al Gruppo C (rifacimenti)

Per gli impianti appartenenti al Gruppo C (Rifacimenti) è possibile richiedere l'iscrizione ai Registri o alle Aste qualora, oltre ai requisiti di carattere generale indicati al paragrafo 2.3, gli stessi (DM2019, art.17.1):

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto indicata alla Tabella 1.1, dell'Allegato 1 del DM2019;
- b) non beneficiano, alla data di pubblicazione e avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- c) rispettano i requisiti previsti da DM 6 novembre 2014 (c.d. "Spalma incentivi").

Ai fini del rispetto dei requisiti succitati, si precisa quanto segue:

- **con riferimento alla lettera a):**
 - o nel caso di intervento effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la condizione dei due terzi della vita utile deve essere calcolata a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell'ultimo intervento precedentemente incentivato;
 - o la condizione dei due terzi della vita utile deve in tutti i casi essere verificata alla data di avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento, come attestata dalla relativa comunicazione all'Ente competente;
- **con riferimento alla lettera b),** il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta, la disdetta delle eventuali convenzioni in essere, regolanti la cessione di energia elettrica in conformità a quanto previsto dal DM 25 settembre 1992 e dall'art.3.12 del D.Lgs. 79/1999 (convenzione CIP 6) e/o delle eventuali convenzioni per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art.16 del DM 18 dicembre 2008 (convenzione TO) o all'art.19 del DM2012 (convenzione GRIN). Per impianti titolari di qualifica IAFR, il Soggetto Responsabile è altresì tenuto, a pena di esclusione, a comunicare al GSE, con le tempistiche sopra indicate, la rinuncia alla qualifica stessa e ai suoi effetti a decorrere dalla data di presentazione della stessa;
- **con riferimento al punto c),** si rimanda a quanto espressamente indicato nel paragrafo 1.2.4.

2.4 Riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento e Tariffa offerta

Il DM2019 prevede per i Soggetti Responsabili o, nel caso di aggregati di impianti, per gli Aggregatori, la possibilità (in fase di iscrizione ai Registri per i Gruppi A, A-2 e B e C) o l'obbligo (in fase di iscrizione alle Aste) di formulare un'offerta di riduzione percentuale (nel seguito, "*riduzione percentuale offerta*") della Tariffa di riferimento.

Considerate le previsioni del DM2019, ai fini della formazione delle graduatorie dei Registri e delle Aste, la riduzione percentuale offerta assume un'importanza rilevante, infatti ove presente costituisce uno dei criteri di priorità, detto "*della maggiore riduzione percentuale offerta*", per il posizionamento degli impianti. Inoltre, nel caso dei Registri per i Gruppi A, A-2 e B anche la Tariffa offerta, che si ottiene per definizione applicando alla Tariffa di riferimento la riduzione percentuale offerta, rileva ai fini della graduatoria in quanto ulteriore criterio di priorità detto "*della minore Tariffa offerta*".

L'individuazione della Tariffa di riferimento, dei valori possibili per la riduzione percentuale offerta e, pertanto, il conseguente calcolo della Tariffa offerta, sono strettamente connessi e dipendenti dalle varie distinte casistiche che possono individuarsi.

Nei sottoparagrafi successivi vengono forniti chiarimenti e indicazioni ai fini della presentazione dell'eventuale offerta di riduzione percentuale, anche in riferimento all'impatto sulla Tariffa di riferimento e sulla Tariffa offerta.

2.4.1 Riduzione percentuale offerta e Tariffa offerta per i Registri

2.4.1.1 Riduzione percentuale offerta e Tariffa offerta per i Registri Gruppi A, A-2 e B che indicano il criterio di priorità di cui all'art.9.2.f

I Soggetti Responsabili o, nel caso di aggregati di impianti, gli Aggregatori, che, in fase di iscrizione ai Registri dei Gruppi A, A-2 e B, indichino il criterio di priorità della "maggiore riduzione percentuale offerta" devono formulare la propria offerta di riduzione percentuale da applicare alla Tariffa di riferimento per il calcolo della Tariffa offerta, effettuato secondo le modalità descritte al paragrafo 1.1.4.

La offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in percentuale e arrotondata alla seconda cifra decimale (es: 20,15%);
- non superiore al 30,00% (DM2019, art.9.1); al riguardo si precisa che il Portale FER-E, pertanto, consente di inserire soltanto valori inclusi nell'intervallo tra lo 0,01% e il 30,00% estremi inclusi;
- comunicata dal Soggetto Responsabile o dall'Aggregatore, nel caso di aggregati, attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-E, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*; al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore dovrà stampare l'offerta di riduzione percentuale, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti (in conformità, rispettivamente, ai format riportati nell'All. E.9 o nell'All. E.11) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla (con firma autografa o digitale), a pena di esclusione, e caricarla sul Portale FER-E.

2.4.1.2 Tariffa offerta per i Registri Gruppi A e B diversi dai fotovoltaici che non indicano i criteri di priorità di cui all'art.9.2 lettere a), d), e) ed f)

I Soggetti Responsabili che, in fase di iscrizione ai Registri dei Gruppi A o B, non indichino alcuno dei criteri di priorità di cui all'art.9.2 lettere:

- a), c.d. "impianti installati su discariche, cave, aree bonificate ecc". (valevole per il solo gruppo A);
- d), c.d. "colonnine di ricarica";
- e), c.d. "aggregato";
- f), c.d. "riduzione percentuale";

devono dichiarare se, per il calcolo della Tariffa offerta (DM2019, art.7.1 e 7.2) ai fini della formazione della graduatoria (DM2019, art.9.2.g), intendono applicare la Tariffa di riferimento prevista dal:

- DM2019 (All.1, Tab.1.1), nel qual caso, avendo applicato tale tariffa ai fini della formazione della graduatoria, la stessa sarà adottata per il calcolo della Tariffa spettante anche per gli impianti entrati in esercizio entro il 9 agosto 2020 incluso (un anno dalla pubblicazione del DM2019);

- DM2016 (All.1, Tab.1.1), nel qual caso, pur avendo applicato tale tariffa ai fini della formazione della graduatoria, la stessa sarà comunque adottata per il calcolo della Tariffa spettante esclusivamente per gli impianti entrati in esercizio entro il 9 agosto 2020 incluso;

Nel secondo caso, i Soggetti Responsabili possono inoltre richiedere l'applicazione della tariffa pari al 90% di quella del DM2016, (DM2016, art.10.3.c, richiamato dal DM2019, art.7.1.a).

È opportuno precisare che, nel caso descritto al precedente periodo, la tariffa pari al 90% di quella del DM2016 sarà adottata quale Tariffa offerta ai fini del criterio di priorità "*della minore Tariffa offerta*" DM2019, art.9.2.g, fermo restando che, qualora l'impianto risulti in posizione utile, tale valore sarà applicato, ai fini del calcolo della Tariffa spettante, solo nel caso l'impianto entri in esercizio entro il 9 agosto 2020 incluso e diversamente sarà applicata la tariffa del DM2019 (All.1, Tab.1.1). Non sarà invece considerata alcuna riduzione ai fini dell'applicazione del criterio "*maggiore riduzione percentuale offerta*" (DM2019, art.9.2.f).

2.4.2 Riduzione percentuale offerta per i Registri Gruppo C

I Soggetti Responsabili, in fase di iscrizione ai Registri del Gruppo C, devono indicare se intendono formulare l'offerta di riduzione percentuale ai fini dell'applicazione del criterio "*della maggiore riduzione percentuale offerta*" (DM2019, art.17.2)²².

L'eventuale offerta di riduzione deve essere:

- espressa in percentuale e arrotondata alla seconda cifra decimale (es: 20,15%);
- compresa nell'intervallo tra lo 0,01% e il 30,00%, estremi inclusi (DM2019, art.9.1);
- comunicata dal Soggetto Responsabile attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-E, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*; al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile dovrà stampare l'offerta di riduzione percentuale, generata automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti (in conformità al format riportato nell'All. E.9) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla (con firma autografa o digitale), a pena di esclusione, e caricarla sul Portale FER-E.

L'eventuale offerta di riduzione percentuale si applica alla Tariffa di riferimento per il calcolo della Tariffa offerta e della Tariffa spettante, effettuato secondo le modalità descritte al paragrafo 1.1.4. A tale scopo la Tariffa di riferimento adottata è quella prevista dal DM2016 (All.1, Tab.1.1), per gli impianti entrati in esercizio entro il 9 agosto 2020 incluso, o dal DM2019 (All.1, Tab.1.1), per gli impianti entrati in esercizio in data successiva.

2.4.3 Riduzione percentuale offerta per le Aste Gruppi A, B e C

I Soggetti Responsabili degli impianti (o gli Aggregatori, nel caso di aggregati di impianti, escluso il Gruppo C) in fase di iscrizione alle Aste Gruppi A, B e C devono formulare la propria offerta di riduzione percentuale ai fini dell'applicazione del criterio della maggiore riduzione percentuale sulla Tariffa di riferimento (DM2019, art.13 e art.14.3).

²² Per maggior dettagli sui criteri di priorità ai fini della formazione della graduatoria dei Registri del Gruppo C, si rimanda a quanto dettagliato al paragrafo 2.4.2.

L'offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in cifre in percento e arrotondata alla seconda cifra decimale (es: 20,15%);
- compresa nell'intervallo di valori che va dal 2,00% al 70,00%²³, estremi inclusi (DM2019, art.13.2);
- comunicata dal Soggetto Responsabile o dall'Aggregatore, nel caso di aggregati, attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-E, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*; al riguardo si precisa che il Soggetto Responsabile o l'Aggregatore dovrà stampare l'offerta di riduzione percentuale, generata automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti (in conformità, rispettivamente, ai format riportati nell'All. E.10 o nell'All. E.11) e, una volta verificata la correttezza, sottoscriverla (con firma autografa o digitale), a pena di esclusione, e caricarla sul Portale FER-E.

L'offerta di riduzione percentuale si applica alla Tariffa di riferimento per il calcolo della Tariffa offerta e della Tariffa spettante, effettuato secondo le modalità descritte al paragrafo 1.1.4. A tale scopo la Tariffa di riferimento adottata è quella prevista DM2019 (All.1, Tab.1.1).

2.5 Fideiussione provvisoria e fideiussione definitiva

2.5.1 Caratteristiche generali delle fideiussioni provvisoria e definitiva

Le cauzioni provvisoria e definitiva che i Soggetti Responsabili:

- degli impianti iscritti ai Registri, dei Gruppi A, A-2 e B e con potenza superiore a 100 kW;
- degli impianti iscritti alle Aste e dei Gruppi A e B;

devono essere rese sotto forma di fideiussione²⁴ (DM2019, art.15.3), aventi le caratteristiche di seguito descritte e trasmesse al GSE secondo le tempistiche previste dal DM2019, come nel seguito precisato.

Per impianti appartenenti al Gruppo C (Rifacimenti) non è necessaria la presentazione di fideiussioni.

Le fideiussioni provvisoria e definitiva devono:

- essere rilasciate da istituti bancari;
- essere costituite a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;

²³ Secondo quanto previsto dal DM2019, art.13.3, nel caso in cui in un'Asta, ad esempio quella relativa al secondo bando, siano formulate da parte di uno o più Soggetti Responsabili una o più offerte di riduzione percentuale pari al valore massimo dell'intervallo (70,00%), nella successiva procedura, per l'esempio fatto, quella relativa al terzo bando, sarà possibile formulare offerte di riduzione percentuale comprese nell'intervallo di valori che va dal 2,00% all'80,00%, estremi inclusi. Allo stesso modo, nel caso in cui nell'Asta per la quale è stato ampliato l'intervallo di valori possibili per la riduzione percentuale (fino all'80,00%), ad esempio quella relativa al terzo bando, sono formulate da parte di uno o più Soggetti Responsabili una o più offerte di riduzione percentuale pari al valore massimo dell'intervallo (80,00%), nella successiva procedura, per l'esempio fatto, quella relativa al quarto bando, sarà possibile formulare offerte di riduzione percentuale comprese nell'intervallo di valori che va dal 2,00% al 90,00%, estremi inclusi.

²⁴ Nel seguito si farà pertanto riferimento alla "fideiussione provvisoria" o alla "fideiussione definitiva", in quanto è questo lo strumento che il Soggetto Responsabile deve utilizzare al fine della presentazione delle rispettive cauzioni.

- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Nel caso di fideiussione definitiva di durata inferiore all'intero periodo previsto per l'entrata in esercizio degli impianti (DM2019, art.10.1 e 15.5), la stessa deve essere rinnovata dal Soggetto Responsabile entro i 90 giorni antecedenti la scadenza.

Ai fini dell'emissione delle fideiussioni, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come segue:

- per gli impianti fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.b del DM2019 per 1.000 €/kW (DM2019, art.12.3);
- per gli impianti diversi dai fotovoltaici, moltiplicando la potenza dell'impianto ai sensi dell'art.2.1.p del DM2016 per il 90% del costo specifico di riferimento di cui alla Tabella I dell'Allegato 2 del DM2016 (DM2019, art.15.3).

La fideiussione provvisoria deve inoltre:

- avere una durata non inferiore a 120 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura del Registro o dell'Asta, coincidente con la data ultima di pubblicazione della graduatoria, ovvero non inferiore a 210 giorni dalla data di chiusura del periodo di presentazione delle richieste di iscrizione;
- essere redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato E.15 del presente Regolamento Operativo.

La fideiussione definitiva deve inoltre:

- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile;
- redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato E.16 del presente Regolamento Operativo.

Si precisa che:

- le eventuali fideiussioni rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi *"forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore"* e non determinano, pertanto, l'esonero dagli obblighi previsti dal DM2019 in termini di presentazione di cauzioni (provvisoria e definitiva);
- la restituzione della fideiussione provvisoria è prevista nel caso di impianti che abbiano partecipato ai Registri e alle Aste che non siano risultati in posizione utile (DM2019, art.15.1), oppure che siano stati esclusi dalla graduatoria per carenze o vizi di forma della domanda di partecipazione;
- la restituzione della fideiussione definitiva è prevista solo a seguito della stipula del contratto ai sensi dell'art.24.2.d del D.Lgs. 28/2011, in seguito all'entrata in esercizio dell'impianto nei termini previsti dal DM2019, come verificato nel corso dell'attività di istruttoria per l'ammissione agli incentivi da parte del GSE.

2.5.2 Caratteristiche particolari delle fideiussioni in caso di iscrizione al Registro

Per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW, iscritti ai Registri, oltre alle caratteristiche generali descritte al paragrafo 2.5.1:

- la fideiussione provvisoria deve essere prestata in misura pari all'1% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto;

- la fideiussione definitiva deve essere prestata in misura pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto.

2.5.3 Caratteristiche particolari delle fideiussioni in caso di iscrizione alle Aste

Per gli impianti iscritti alle Aste, oltre alle caratteristiche generali descritte al paragrafo 2.5.1:

- la fideiussione provvisoria deve essere prestata in misura pari al 5% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto;
- la fideiussione definitiva deve essere prestata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto.

2.5.4 Tempistiche relative alle fideiussioni, provvisoria e definitiva

La fideiussione provvisoria deve essere:

- caricata in formato elettronico nel Portale FER-E al momento dell'iscrizione ai Registri o alle Aste;
- recapitata in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande d'iscrizione ai Registri o alle Aste;
- restituita dal GSE entro 15 giorni:
 - o dalla data di pubblicazione della graduatoria ai soggetti che, in esito della procedura dei Registri o delle Aste, non sono risultati aggiudicatari;
 - o dalla data di ricevimento della fideiussione definitiva ai soggetti che, in esito della procedura dei Registri o delle Aste, sono risultati aggiudicatari.

La fideiussione definitiva deve essere:

- recapitata in originale al GSE entro 90 dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che sono risultati aggiudicatari;
- è svincolata dal GSE alla data di stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art.24.2.d del D.Lgs. 28/2011.

Ai fini del rispetto dei precedenti termini, fa fede la data del timbro postale di ricevimento o del protocollo GSE, nel caso di consegna *brevi manu*.

2.5.5 Cause di escussione della fideiussione

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 2.9, il GSE procede a escutere la fideiussione provvisoria nei seguenti casi:

- rinuncia alla partecipazione da parte del Soggetto Responsabile al Registro o all'Asta in data successiva alla chiusura del periodo di iscrizione ma precedente alla data di pubblicazione delle graduatorie;
- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria in posizione utile, nel caso non sia ancora stata presentata la fideiussione definitiva;
- mancata costituzione della fideiussione definitiva entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- comunicazione di riduzione della potenza dell'impianto successivamente al posizionamento in graduatoria e conseguente rinuncia alla realizzazione della quota parte di potenza che non verrà

installata, in data precedente alla presentazione della fideiussione definitiva, con escussione parziale per il valore, fino al limite della escussione totale, calcolato in riferimento all'ammontare della fideiussione definitiva.

Il GSE procede a escutere la fideiussione definitiva, indipendentemente dal tipo di iscrizione (Registro o Asta) nei seguenti casi:

- rinuncia da parte del Soggetto Responsabile ammesso in graduatoria, nelle seguenti misure
 - o 30% della fideiussione, in caso di rinuncia comunicata entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - o 50% della fideiussione, in caso di rinuncia comunicata fra 6 e 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - o 100% della fideiussione, in caso di rinuncia comunicata oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
- mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini massimi previsti dal DM2019, per impianti in posizione utile nella graduatoria dei Registri o delle Aste;
- decadenza dalla ammissione in graduatoria;
- realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella indicata all'atto di presentazione della richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta, per la parte di potenza non realizzata; in tal caso il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza eventualmente non installata e la tariffa da riconoscere all'intervento sarà quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta, a condizione che la riduzione di potenza non configuri una variante sostanziale del titolo autorizzativo/abilitativo o concessorio.

2.6 Formazione della graduatoria dei Registri – Criteri generali

La graduatoria, pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura dei Registri, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative ivi previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato al paragrafo 2.3 in merito al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'art.42 del D.Lgs. 28/2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Responsabile o dall'Aggregatore, attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione (DM2019, art.4.2). Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione di rimanda all'Allegato D.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione ai Registri non sono soggette a scorrimento (DM2019, art.9.4 e art.17.5).

2.6.1 Formazione della graduatoria dei Registri dei Gruppi A, A-2 e B

La graduatoria per gli impianti iscritti ai Registri dei Gruppi A, A-2 e B è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati (DM2019, art.9.2):

- a) per il Gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242.13, del D.Lgs. 152/2006, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242.2, del medesimo D.Lgs.;
- b) per il Gruppo A-2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;
- c) per il Gruppo B:
 - i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano nell'ordine le caratteristiche costruttive di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv. del DM2016, rispettivamente:
 - (i) realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 - (ii) che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 - (iii) che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - (iv) che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
 - ii. impianti alimentati da gas residuati dei processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- d) impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW;
- e) aggregati di impianti, di cui all'art.3.10 del DM2019;
- f) maggiore riduzione percentuale offerta sulla Tariffa di riferimento di cui all'Allegato 1 del DM2019;
- g) minor valore della Tariffa offerta, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta;
- h) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione al Registro.

Ai fini dell'applicazione dei criteri elencati, si precisa quanto segue:

- **con riferimento al punto a)**, l'appartenenza del sito su cui è installato l'impianto alla specifica categoria prevista per il criterio di priorità dovrà essere dimostrata:
 - o nel caso di discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati, dalla documentazione rilasciata dall'Ente competente, attestante l'avvenuto ripristino dell'area interessata dalla discarica o dal lotto di discarica, così come previsto dal Piano di ripristino approvato con l'autorizzazione alla realizzazione della discarica. Per la definizione di "*discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati*", e per maggiori dettagli sulla documentazione succitata, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato C.1;
 - o nel caso di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, dall'attestazione dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti;
 - o nel caso di aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242.13, del D.Lgs. 152/2006, dalla certificazione in parola, rilasciata dalla Provincia o, se del caso, dalla Regione o, nel caso di aree per le quali risulta chiuso il procedimento di cui all'art.242.2, del D.Lgs. 152/2006, dall'autocertificazione trasmessa dal Responsabile dell'inquinamento, corredata dalla evidenza della trasmissione al Comune e alla Provincia competenti per territorio;
- **con riferimento al punto b)**, l'impianto deve essere installato su un edificio o fabbricato con le caratteristiche e secondo le modalità specificate nell'Allegato C.2;
- **con riferimento al punto c), sub i.**, il rispetto delle caratteristiche dichiarate deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Responsabili di verificare con attenzione l'eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell'impianto, della caratteristica dichiarata ai fini dell'applicazione del criterio e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l'attestazione completa ed esplicita dal parte dell'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui all'art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv. del DM2016;
- **con riferimento al punto c), sub ii.**, la copertura dovrà essere realizzata in materiale impermeabile e su tutta la superficie delle vasche del digestato presenti in impianto;
- **con riferimento al punto d)**, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato C.3;
- **con riferimento al punto e)**, si rimanda ai paragrafi 1.2.3 e 2.1.3;
- **con riferimento al punto f)**:
 - o in relazione alla riduzione percentuale offerta, si rimanda a quanto specificato ai paragrafi 2.4.1.1 e 2.4.1.2;
 - o nel caso di aggregato di impianti, dovrà essere presentata un'unica offerta di riduzione percentuale da applicarsi a tutti gli impianti dell'aggregato (parr.1.2.3 e 2.1.3.);
 - o **con riferimento al punto g)**: si rimanda a quanto specificato ai paragrafi 2.4.1.1.

In caso di aggregato di impianti, sarà considerato il valore massimo tra le Tariffe di riferimento dei singoli impianti che costituiscono l'aggregato, decurtate della riduzione percentuale offerta (DM2019, art.9.7.b). Resta fermo che, in caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro di riferimento la Tariffa di riferimento, alla quale sarà applicata l'eventuale riduzione offerta, per la determinazione della Tariffa offerta e quindi della Tariffa spettante a ciascun impianto sarà individuata nella Tabella 1.1. dell'Allegato 1 al DM2019, sulla base della fonte del singolo impianto, ma in funzione dalla potenza complessiva dell'aggregato.

Si ricorda che la richiesta di uno o più criteri di cui ai precedenti punti a), d) e) e f) comporta, in caso di ammissione in posizione utile, l'applicazione di una Tariffa di riferimento pari alla tariffa di cui all'Allegato 1 del DM2019, indipendentemente dall'eventuale entrata in esercizio dell'impianto entro un anno dalla data di pubblicazione del DM2019.

2.6.2 Formazione della graduatoria dei Registri del Gruppo C (Rifacimenti)

La graduatoria è redatta sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta rispetto alla Tariffa di riferimento (DM2019, art.17.2), per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

A parità di riduzione percentuale offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità (DM2019, art.17.3):

- a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti eolici, minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna (si farà riferimento alla Mancata Produzione Eolica calcolata ai sensi della Deliberazione ARERA ARG/elt 05/2010);
- d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione al Registro.

Ai fini dell'applicazione dei criteri elencati si precisa quanto segue:

- **con riferimento al punto a)**, la prima data di entrata in esercizio deve essere documentata dal Processo Verbale di verifica di primo impianto rilasciato da UTF/UTIF/Agenzia delle Dogane. In caso di indisponibilità dello stesso, la prima data di entrata in esercizio è attestata dalla Dichiarazione di conferma di allacciamento sottoscritta dal Gestore di Rete o da altra documentazione rilasciata o validata dall'Agenzia delle Dogane (quali, a titolo d'esempio: Licenza di officina elettrica, Processo Verbale di sopralluogo, Dichiarazione di consumo timbrata, Registri di produzione timbrati). Il GSE si riserva di verificare caso per caso se ulteriore documentazione in possesso del Soggetto Responsabile possa essere sufficiente a comprovare la prima data di entrata in esercizio dell'impianto.
- **con riferimento al punto b)**, il periodo di esercizio in assenza di incentivo è calcolato per ciascun Bando alla data di apertura del medesimo a partire:
 - o nel caso di impianti che non abbiano mai beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, dalla prima data di entrata in esercizio dell'impianto;

- o nel caso di impianti che abbiano beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, dalla data estinzione della convenzione per il riconoscimento dell'ultimo di incentivo percepito.

2.7 Formazione della graduatoria delle Aste – Criteri generali

La graduatoria, pubblicata entro 90 giorni dalla data di chiusura delle Aste, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative ivi previste, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità e fermo restando quanto rappresentato al paragrafo 2.3 in merito al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'art.42 del D.Lgs. 28/2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Responsabile o dall'Aggregatore, attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione (DM2019, art.4.2). Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto dell'iscrizione si rimanda all'Allegato D.

Qualora le risorse di cui al contingente di potenza non siano sufficienti a coprire l'intera potenza dell'ultimo impianto ammesso, il Soggetto Responsabile di tale impianto potrà accedere agli incentivi solo per la quota parte di potenza rientrante nel contingente disponibile.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle Aste non sono soggette a scorrimento (DM2019, art. 14.6 e art.17.5).

2.7.1 Formazione della graduatoria delle Aste dei Gruppi A e B

La graduatoria è redatta sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta rispetto alla Tariffa di riferimento (DM2019, art. 13), per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

Gli aggregati di impianti partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono (parr. 1.2.3 e 2.1.3).

A parità di riduzione percentuale offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità (DM2019, art.14.4):

- a) possesso di un rating di legalità, di cui all'art.5-ter del DL 1/2012, convertito dalla Legge 27/2012, pari ad almeno due "stelletto";
- b) per il Gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su

aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art.242, comma 2, del medesimo D.Lgs.;

- c) per il **Gruppo B**:
- i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano almeno una delle caratteristiche costruttive di cui all'art.4. 3.b, punti i. e ii., del DM2016;
 - ii. impianti alimentati da gas residuati dei processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Ai fini dell'applicazione dei criteri elencati, si precisa quanto segue:

- **con riferimento al punto a)**, si specifica che, come specificato sul sito istituzione (www.agcm.it) dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (nel seguito, "AGCM"), il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta, attribuito dall'AGCM, che prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette".

L'impresa richiedente ottiene il punteggio base di una "stelletta", qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità (Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità).

Il punteggio base potrà essere incrementato sulla base di quanto previsto nel predetto regolamento. Possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- o hanno sede operativa in Italia;
- o hanno un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- o sono iscritte al registro imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- o rispettano i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento attuativo.

Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando l'apposito Formulario pubblicato sul sito dell'AGCM seguendo le istruzioni ivi indicate.

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. È sufficiente inoltrare la domanda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seguendo le predette istruzioni.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Si rammenta che nel medesimo sito www.agcm.it è altresì possibile verificare il possesso da parte del singolo Soggetto Responsabile di un rating di legalità pari ad almeno due "stellette".

- **con riferimento al punto b)**, si rimanda a quanto rappresentato in merito all'omologo criterio al paragrafo 2.6.1;
- **con riferimento al punto c), sub i.**, si rimanda a quanto rappresentato in merito all'omologo criterio al paragrafo 2.6.1;
- **con riferimento al punto c), sub ii.**, si rimanda a quanto rappresentato in merito all'omologo criterio al paragrafo 2.6.1;

2.7.2 Formazione della graduatoria delle Aste del Gruppo C (Rifacimenti)

La graduatoria è redatta sulla base del criterio della maggiore riduzione percentuale offerta rispetto alla Tariffa di riferimento (DM2019, art.17.2), per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

A parità di riduzione percentuale offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità (DM2019, art.17.3):

- a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti eolici, minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna (si farà riferimento alla Mancata Produzione Eolica calcolata ai sensi della Deliberazione ARERA ARG/elt 05/2010);
- d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione all'Asta.

Ai fini dell'applicazione dei criteri da a) a d) sopra elencati, si rimanda a quanto rappresentato in merito agli omologhi criteri al paragrafo 2.6.2.

2.8 Motivi di esclusione dalle graduatorie dei Registri o delle Aste

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE, comportano l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previste dalle norme di riferimento, dal DM2019, dal presente Regolamento Operativo, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista quale motivo di esclusione;
- assenza o mancata evidenza del possesso dei requisiti di iscrizione ai Registri o alle Aste;
- qualora risulti saturato il relativo contingente, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019), assenza o mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione ai Registri o alle Aste;
- mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o l'allegazione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento o in misura inferiore al dovuto del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato D al presente Regolamento Operativo per la specifica fattispecie;

- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione ai Registri o alle Aste e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE;
- mancata presentazione della documentazione attestante la capacità finanziaria ed economica (ove richiesta);
- mancata costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria adeguata (ove richiesta);
- mancata consegna in originale della fideiussione provvisoria nei termini previsti al paragrafo 2.5 (ove richiesta);
- costituzione e/o allegazione della fideiussione provvisoria non conforme ai requisiti previsti dal Decreto e dal presente Regolamento (ove richiesta);
- sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (ove applicabile).

Nel caso di aggregato di impianti, il ricorrere di uno o più motivi di esclusione per uno o più impianti determina l'esclusione dell'intero aggregato. Nel solo caso di assenza o di mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione, l'esclusione è limitata al/solo/i impianto/i per cui non ricorra il possesso del criterio, a condizione che l'aggregato permanga costituito da almeno due impianti. Resta fermo che, ai fini della individuazione della modalità di accesso (Registro/Asta) e della Tariffa di riferimento, farà fede la potenza complessiva dell'aggregato (comprensiva degli impianti esclusi) come dichiarata all'atto di iscrizione.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.9 Rinuncia alla posizione utile in graduatoria

L'eventuale rinuncia alla posizione utile conseguita in graduatoria può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale FER-E, per i cui dettagli si rimanda alla specifica *Guida all'utilizzo del Portale FER-E*.

Per gli impianti risultati in posizione utile nei Registri di cui ai Gruppi A, A-2 e B o nelle Aste di cui ai Gruppi A e B, la rinuncia presentata (DM2019, art. 15.4, applicato per uniformità anche ai Registri):

- entro i 6 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria determina l'escussione della fideiussione per una quota pari al 30%;
- oltre i 6 mesi ed entro i 12 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria determina l'escussione della fideiussione per una quota pari al 50% e, per i soli Registri, l'applicazione della riduzione della tariffa del 5% rispetto alla Tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio dell'impianto, in caso di successiva riammissione con altri Registri ai meccanismi di incentivazione (DM2019, art.10.3 e art.10.4, applicati per uniformità anche al Gruppo C);
- oltre i 12 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria determina l'escussione integrale della fideiussione e, per i soli Registri, l'applicazione della riduzione della tariffa del 5% rispetto alla Tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio dell'impianto, in caso di successiva riammissione con altri Registri ai meccanismi di incentivazione (DM2019, art.10.3 e art.10.4, applicati per uniformità anche al Gruppo C).

La presentazione della rinuncia, avvenuta a seguito dell'avvio di un procedimento di controllo, non esime il Soggetto Responsabile dalla presentazione della documentazione richiesta, configurando la mancata presentazione quale violazione rilevante ai sensi dell'art.11.1.e del DM 31 gennaio 2014.

In caso di aggregato d'impianti l'eventuale rinuncia alla posizione utile conseguita in graduatoria deve essere presentata dai singoli Soggetti Responsabili appartenenti all'aggregato.

2.10 Conseguenze in caso di trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri o nelle Aste

Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri o nelle Aste prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell'art.24.2.d del D.Lgs. 28/2011, comporta la riduzione del 50% della Tariffa offerta, ai fini della determinazione della Tariffa spettante (DM2019, art.9.5 e art.14.7)

La riduzione del 50% della Tariffa offerta ai fini della determinazione della Tariffa spettante si applica in caso di trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei Registri o nelle Aste, in qualsiasi forma, ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto. Non rientra nell'ambito del divieto il trasferimento a terzi del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione al Registro o all'Asta e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

2.11 Decadenza dalla graduatoria

A – Superamento del termine di entrata in esercizio

La mancata entrata in esercizio entro:

- I. il termine massimo di ritardo di 6 mesi per i Registri dei Gruppi A, A-2 e B (DM2019, art.10.2);
- II. il termine massimo di ritardo di 8 mesi per i Registri e le Aste del Gruppo C (DM2019, art.17.7);
- III. i termini indicati all'art.15.5 del DM2019 per le Aste dei Gruppi A e B;

comporta la decadenza dalla graduatoria.

I termini previsti dal DM2019 per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti al Registro o alle Aste sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'Autorità competente, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE (DM2019, artt. 10.2, 15.6, 17.7).

B – Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui a seguito delle verifiche della documentazione che il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere, sulla base di quanto disposto dall'art.4.2 del DM2019 e sulla base di quanto indicato nel presente Regolamento Operativo e relativi allegati, dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o alla

pertinente Asta e, nel caso in cui i contingenti risultino saturati, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019), dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, come dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'art.11 del DM 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni e conseguenze previste dal DPR 445/2000.

Il DM2019 ha definito l'entità delle risorse destinabili all'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili in termini di contingenti di potenza per complessive 7 procedure (artt. 8.2 e 11.2 del DM2019), prevedendo un sistema di prenotazione dell'incentivo mediante l'iscrizione ai Registri o alle Aste, che sono procedure di carattere selettivo-concorsuale basate sulle dichiarazioni rese all'atto della presentazione delle richieste di iscrizione.

"Le dichiarazioni sostitutive rese in tali procedure, [attestanti il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione e rilevanti per l'applicazione dei criteri di priorità nella formazione della graduatoria], vincolano i Soggetti concorrenti in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e devono essere rese con diligenza e veridicità. [...] la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione di un Soggetto alla selezione" (Sentenza Consiglio di Stato – Sezione Quarta n. 03014/2016).

Nei casi in cui i contingenti annuali previsti dal DM2019 per le diverse fonti risultino saturati, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art.20 DM2019), l'indebita occupazione di una posizione in graduatoria, generata dalla dichiarazione di dati falsi e/o non veritieri, si traduce in un'alterazione nella corretta assegnazione dei contingenti di potenza, che ha precluso ad altri impianti la possibilità di ammissione, secondo l'ordine gerarchico dettato dai criteri di priorità di cui al DM2019. Nei casi in cui contingenti non risultino saturati, deve comunque essere condotta la verifica della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti concorrenti per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.

C – Inizio lavori in data antecedente a quella di ammissione in graduatoria

Ai sensi dell'art.3.4 del DM2019, con la sola esclusione degli impianti

- aventi le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art.4.3 del DM2016;
- iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 e risultati idonei²¹, ma in posizione non utile nella relativa graduatoria (cosiddetta Tabella C), sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto;

l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo impianto o per l'intervento di integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, in data antecedente a quella di ammissione in posizione utile nella rispettiva graduatoria, determina la decadenza dalla graduatoria stessa.

Al riguardo si precisa che, al fine della determinazione della data di avvio dei lavori, farà fede la data indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente, con riferimento al titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o all'esecuzione dell'intervento.

Qualora suddetta comunicazione non rechi esplicito riferimento alla data di avvio dei lavori, sarà assunta come data di inizio lavori convenzionale quella di ricezione della comunicazione all'Ente competente, come attestata dalla relativa ricevuta o dal timbro di ricezione.

In caso di varianti non sostanziali, occorre comunque fare riferimento alla comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo originariamente conseguito per l'impianto.

D – Mancata costituzione della fideiussione definitiva (ove applicabile)

Il Soggetto Responsabile decade altresì dalla graduatoria nel caso in cui non costituisca la fideiussione definitiva entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

E – Accertamento cause di esclusione art.80, D.Lgs. 50/2016 (ove applicabile)

Sono esclusi dalle Aste i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 (ove applicabile).

2.12 Processo di valutazione della richiesta d'iscrizione ai Registri e alle Aste

Il processo di valutazione della richiesta d'iscrizione ai Registri e alle Aste, sintetizzato nell'Allegato B, si articola nelle seguenti fasi:

- I. la verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa, così come descritta nell'Allegato D, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- II. pubblicazione delle graduatorie, suddivise in 4 distinte tabelle:
 - a. Tabella A, impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza;
 - b. Tabella B, impianti esclusi;
 - c. Tabella C, impianti ammessi in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza;
 - d. Tabella D, impianti oggetto di rinuncia presentata dal Soggetto Responsabile successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste.

Si ritiene opportuno precisare che visti i principi stabiliti dal DM2019 e la natura concorsuale delle procedure dei Registri e delle Aste, in caso di carenza della documentazione trasmessa non è possibile per il GSE effettuare richieste d'integrazione ai Soggetti Responsabili, non potendosi invocare il principio del "*soccorso amministrativo*".

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta degli incentivi, il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal DPR 445/2000.

2.13 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti e alla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili all'atto della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste e/o della richiesta di

incentivazione ai sensi del DM 31 gennaio 2014, dell'art. 71 del DPR 445/2000, dell'art.42 del D.Lgs. 28/2011 e dell'art.26 del DM2016.

Il GSE si riserva di verificare la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.11 del DM 31 gennaio 2014.

A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare per l'intero periodo di incentivazione tutta la documentazione necessaria alla verifica della veridicità dei dati e delle informazioni fornite, con particolare riferimento a quella trasmessa attraverso il Portale FER-E. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile al GSE in caso di controlli effettuati ai sensi dell'art.26.3 del DM2016.

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e quanto previsto dall'art.11 del DM 31 gennaio 2014, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese decade dalla posizione utile conseguita in graduatoria.

L'ammissione in graduatoria, infatti, non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE degli incentivi, né vincola il GSE alla concessione degli stessi, né dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti ammessi in graduatoria ma successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal DM2019 e del presente Regolamento Operativo, come accertati nell'ambito delle istruttorie della richieste d'accesso agli incentivi.